




COMUNE DI OME



VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ex art. 9, comma 14 L.R. 12/05 e s.m. e i.

Piano dei Servizi

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DOCUMENTO:	A01 PdS		<i>adozione</i>	<i>Ottobre 2021</i>
------------	----------------	--	-----------------	---------------------

PROGETTISTA



Arch. Silvano Buzzi:

Silvano Buzzi & Partners srl

25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9

Tel. 0365 59581 – fax 0365 5958600

e-mail: info@buzzipartners.it

pec: buzzipartnerssrl@pec.it

C.F. – P.I. 040365720987

INDICE

Art. 1	Finalità delle Norme	3
Art. 2	Ambito di applicazione della normativa del Piano dei Servizi.....	4
Art. 3	Definizione delle categorie di attività costruttive	5
Art. 4	Norme particolari per le ristrutturazioni.....	5
Art. 5	Tutela e potenziamento del patrimonio vegetale.....	5
Art. 6	Modalità di attuazione del piano dei servizi	9
Art. 7	Attuazione delle previsioni relative alla viabilità.....	10
Art. 8	Efficacia delle Norme del Piano dei Servizi	11
Art. 9	Indici e parametri	11
Art. 10	Definizioni dei parametri ed elementi stereometrici.....	11
Art. 11	Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria.....	19
Art. 12	Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria	20
Art. 13	Permesso di Costruire convenzionato per interventi di iniziativa privata	20
Art. 14	Parcheggi ai sensi dell'articolo 9 della L 122/89.....	21
Art. 15	Aree e strutture per servizi pubblici e/o d'interesse pubblico	21
Art. 16	Norma per la tinteggiatura esterna degli edifici	30
Art. 17	Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o d'interesse pubblico: norma generale	31
Art. 18	SP01 "Aree naturali, verde"	40
Art. 19	SP02 "Parcheggi".....	41
Art. 20	SP03 "Attrezzature per l'istruzione"	42
Art. 21	SP04 "Attrezzature sportive"	44
Art. 22	SP05 "attrezzature socio-sanitarie"	46
Art. 23	SP06 "Attrezzature culturali, sociali e ricreative"	48
Art. 24	SP08 "Attrezzature amministrative"	51
Art. 25	SP09 "Impianti urbanizzativi"	53
Art. 26	SP10 "Mobilità"	53
Art. 27	Rete Ecologica Comunale	54
Art. 28	Fattibilità geologica per le azioni di Piano e Reticolo Idrico Minore.....	62
Art. 29	Norma finalizzata al risparmio energetico.....	78

DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PIANO DEI SERVIZI

Art. 1 FINALITÀ DELLE NORME

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano dei Servizi (PdS), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia.

2. Le presenti NTA tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- DLgs 25/11/2016, n. 222 (individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7/08/2015, n. 124);
- Legge 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- LR 11/03/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- DGR 22/12/2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, co. 2-bis, LR 12/2005)";
- LR 28/11/2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, co. 10;
- DGR 25/09/2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della LR 12/2005)";
- Legge 11/01/2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8;
- Legge 22/10/1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata);
- Legge 8/08/1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica);
- Legge 5/08/1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
- Legge 17/02/1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
- DL 5/10/1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 493;
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II;
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- LR 13/03/2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, co. 3;
- LR 8/07/2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42;
- DPR 7/09/2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, co. 3, del DL 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n. 133);
- DPR 13/03/2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad

autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del DL 9/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/04/2012, n. 35);

- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA;
- LR 11/12/2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente);
- DGR 30/12/2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e ss. mm. e ii.;
- DGR 18/12/2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del DLgs 152/2006 e ss. mm. e ii.";
- LR 2/02/2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale;
- LR 19/02/2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive;
- LR 10/03/2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti);
- DLgs 6/09/1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23/08/1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica);
- DLgs 9/04/2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare artt. 90, co. 9, lett. a), b) e c), e 99;
- Legge 17/08/1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies;
- DI 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967);
- Codice Civile, in particolare artt. 873, 905, 906 e 907;
- Legge 24/03/1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15/06/1959, n. 393), in particolare art. 9;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1;
- DLgs 30/05/2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
- DLgs 4/07/2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, co. 6 e 7.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Le Norme del PdS e le relative tavole grafiche si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia nell'ambito delle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico (SP) individuate e costituiscono riferimento per le future individuazioni in caso di applicazione dei disposti di cui al co. 15 dell'art. 9 della LR 12/2005.

2. Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all'area interessata dal progetto debbono essere osservate nella predisposizione dei Piani Attuativi (PA) o degli elaborati necessari al rilascio dei titoli abilitativi, convenzionati e non, anche nel caso di procedimenti amministrativi autocertificati o asseverati previsti ai sensi di Legge.
3. Le opere d'ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche qualora debbano eseguirsi in edifici costruiti in periodo antecedente alla data d'adozione delle presenti Norme ed in contrasto con le prescrizioni da esso definite.
4. Le opere di manutenzione straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. b), del DPR 380/2001.
5. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale. Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ COSTRUTTIVE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, gli interventi edilizi e le categorie delle attività costruttive si intendono espressamente quelli definiti all'art. 3 del DPR 380/2001, cui si rimanda.

Art. 4 NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI

1. In tutte le aree destinate all'edificazione (eccettuati i Nuclei di Antica Formazione, per i quali valgono le specifiche disposizioni di cui alle NTA del Piano delle Regole) e con esclusione altresì delle aree per le quali venga previsto o richiesto lo studio di un Piano Attuativo ai sensi del successivo art. 6 delle presenti Norme è sempre ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:
 - a) che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni specifiche del Piano dei Servizi (PdS);
 - b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.
2. Sono vietati i compensi dei parametri edilizi preesistenti, con particolare riferimento ai locali interrati, alle autorimesse esterne al fabbricato ed ai locali accessori, nonché le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni configurabili come superficie accessoria.

Art. 5 TUTELA E POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO VEGETALE

1. In tutti gli ambiti SP per cui è prevista edificazione e ad eccezione degli ambiti **SP01** ed **SP02**, nel caso di nuove costruzioni, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al **30%**.
2. Viene richiamata espressamente la LR n. 7 del 23/11/2017 relativa all'invarianza idraulica ed idrogeologica.
3. In caso di progetti per servizi integrati da sottoporre a pianificazione attuativa, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera superficie territoriale.
4. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito con riporto al di sopra delle stesse.
5. La percentuale del lotto a verde di cui al co. 1 del presente articolo s'intende al netto:
 - a) di qualsiasi superficie pavimentata;
 - b) dei passaggi veicolari;
 - c) delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto (pavimentate e non);
 - d) delle superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito.
6. Devono essere conservate le piante ad alto fusto, gli alberi isolati, disposti a filari o a gruppi, nonché la vegetazione arborea e arbustiva ripariale.

7. È vietato l'abbattimento di piante tutelate esistenti, isolate, disposte a filari o a gruppi, nonché della vegetazione arbustiva ripariale, salvo per motivi di sicurezza, di incolumità o fitosanitari o in presenza di:

- progetti di riqualificazione ecologico-paesaggistica;
- progetti di ristrutturazione dei giardini esistenti o di nuovo impianto;
- specie improprie al contesto paesaggistico ambientale;
- specie infestanti.

La condizione di pericolosità o di presenza di malattie infestanti che possano giustificare l'intervento di cui al presente punto, verrà accertata sulla base di idonea relazione tecnica sottoscritta da dottore agronomo o dottore forestale.

8. In tutti i casi sopra citati è obbligatoria l'autorizzazione preventiva e dovrà essere comunque prevista la sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con altre specie tipiche del luogo. Sono considerate "piante tutelate" tutte le piante (alberi ed arbusti) il cui diametro misurato a **100 cm** dal colletto è pari o superiore a **50 cm** per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a **25 cm** per le specie di terza grandezza. Nel caso di piante policorniche la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con diametro pari o superiore alla citata misura.

9. Sono tutelati gli arbusti ed i rampicanti che per rarità della specie o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio.

10. Negli spazi verdi protetti ai sensi del DL 490/1999 sono considerate "piante tutelate" tutte le piante oggetto di salvaguardia.

11. Non sono oggetto del precedente divieto le piante da frutto poste in orti o in aree di pertinenza di edifici agricoli, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno e da frutto.

12. È vietata in tutti gli ambiti di Piano la rimozione degli ulivi esistenti. Nel caso di motivate necessità di rimozione dei predetti elementi arborei, deve essere garantito il reimpianto di almeno il doppio degli elementi della medesima specie; gli elementi di nuovo impianto devono avere tronco di diametro non inferiore a **10 cm** misurato da **60 cm** da terra. Tutti i tipi d'impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.

13. Tutti i tipi d'impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.

14. In tutte le aree del territorio comunale, l'edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali ad uso pubblico esistenti e di progetto.

15. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.

16. I percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve essere di **1,50 m**, salvo casi di comprovata impossibilità.

17. L'area dei percorsi pedonali pubblici e/o assoggettati all'uso pubblico può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area edificabile e computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali, i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede d'edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.

18. La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali pubblici o assoggettati all'uso pubblico sarà oggetto, eventualmente, d'appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:

- a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione attraverso l'impiego di materiali coerenti;
- b) la dotazione di adeguati spazi di sosta;
- c) il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

19. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammessa la recinzione delle proprietà pubbliche mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il

primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno **20 cm**. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi costituite da essenze arbustive autoctone previste dalla tabella sottostante. L'altezza massima delle recinzioni (comprese le siepi) non può superare la misura di **1,20 m**. Qualora specificate, valgono comunque le altezze definite dagli articoli degli ambiti di Piano. In tutti i casi previsti dalle presenti Norme, le siepi poste a cinta devono rispettare i parametri relativi all'altezza massima delle recinzioni. Per il rispetto delle distanze minime dai cigli stradali valgono i disposti di cui all'art. "Aree di rispetto delle infrastrutture per la mobilità" delle presenti Norme.

20. Negli interventi sia pubblici che privati, dovrà essere posta particolare attenzione alle sistemazioni a verde.

21. Il Piano si prefigge obiettivi di potenziamento e miglioramento della qualità del verde a corredo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- la possibilità di disporre di uno strumento efficace di mitigazione e compensazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica;
- la salvaguardia e l'incremento del microclima e della salute atmosferica;
- il controllo dell'uso del suolo e dell'utilizzo di acqua;
- il miglioramento della qualità delle piante e dell'habitat degli animali;
- il miglioramento dello spazio di vita per l'essere umano;
- il miglioramento estetico e qualitativo dei singoli edifici e/o più in generale dell'intero insediamento/ambito.

Pertanto ogni nuovo intervento di trasformazione che preveda la formazione di nuove aree pertinenziali ovvero la modifica di quelle esistenti, dovrà essere corredato di un progetto da una tavola grafica che individua le modalità di trattamento del verde e che dovrà indicare la scelta e l'ubicazione delle alberature, delle siepi, degli arbusti rispettando i seguenti criteri:

- nei progetti di strade urbane o di quartiere dovrà sempre essere verificata la possibilità della messa a dimora di alberature, siepi o arbusti, finalizzati al decoro cittadino;
- nei progetti per la realizzazione o la riqualificazione di strade extraurbane o di opere di sistemazione idraulica, dovrà essere posta particolare attenzione alla sistemazione paesaggistica con vegetazione, di scarpate, terrapieni, svincoli;
- i parcheggi pubblici e privati di nuova formazione con spazi per la sosta superiori a **6 veicoli** devono essere piantumati in ragione di un albero ogni **4 posti** auto per gli alberi di prima grandezza e di un albero ogni **3 posti** auto per gli alberi di seconda e terza grandezza;
- gli spazi di piantumazione in ambito pubblico di nuova realizzazione dovranno avere dimensioni non inferiori a **4 mq** per gli alberi di prima grandezza, **3 mq** per gli alberi di seconda grandezza e **2 mq** per gli alberi di terza grandezza.

A tal fine si suggeriscono le specie di alberi e arbusti in quanto particolarmente adatte (•) riportate nella seguente tabella, tenendo anche presente che gli alberi fruttiferi tradizionali sono ovunque consigliabili, compatibilmente con le esigenze di ogni singola specie.

SPECIE	SPECIE	Aree urbane				Territorio rurale			
		Strade e piazze	Parcheggi	Verde pubblico e sportivo	Giardini privati	Rimboschimenti	Corsi d' acqua	Filari interpoderali	Strade
Nome scientifico	Nome comune								
ALBERI									
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre	•	•	•	•	•		•	•
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio	•	•	•	•	•		•	•
<i>Acer platanoides Crimson King</i>	Acero riccio Crimson King	•	•	•	•				
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte	•	•	•	•	•		•	•
<i>Acer saccharinum</i>	Acero saccharino	•	•	•	•				

SPECIE	SPECIE	Aree urbane				Territorio rurale			
Nome scientifico	Nome comune	Strade e piazze	Parcheggi	Verde pubblico e sportivo	Giardini privati	Rimboschimenti	Corsi d' acqua	Filari interpoderali	Strade
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano	•	•	•	•				
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco						•		
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero						•	•	
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco	•	•	•	•	•	•	•	•
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	•	•	•	•	•			•
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda	•		•	•	•			
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso	•	•	•	•				
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino	•	•	•	•	•		•	•
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	•	•	•	•	•		•	•
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo	•	•	•	•				
<i>Juglans regia</i>	Noce			•	•			•	•
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Albero dei tulipani	•	•	•	•				
<i>Magnolia grandiflora</i>	Magnolia			•	•				
<i>Morus alba</i>	Gelso	•	•	•	•			•	•
<i>Morus nigra</i>	Gelso	•	•	•	•			•	•
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	•	•	•	•	•		•	•
<i>Platanus (specie varie)</i>	Platano	•	•	•	•		•	•	•
<i>Populus alba</i> *	Pioppo bianco			•	•		•	•	•
<i>Populus nigra</i> *	Pioppo nero			•	•		•	•	•
<i>Populus tremula</i> *	Pioppo tremulo		•	•	•	•	•	•	•
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico			•	•	•			•
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano	•	•	•	•			•	•
<i>Prunus cerasus</i>	Amarena			•	•			•	
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	•	•	•	•	•		•	•
<i>Quercus robur</i>	Quercia (Farnia)	•	•	•	•	•		•	•
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella				•	•		•	•
<i>Salix alba</i>	Salice			•	•		•	•	
<i>Taxus baccata</i>	Tasso	•		•	•				
<i>Tilia (specie varie)</i>	Tiglio	•		•	•				
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre	•	•	•	•	•		•	•
ARBUSTI									
<i>Berberis</i>	Crespino		•	•	•				
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino	•	•	•	•	•		•	•
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello		•	•	•	•		•	
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo			•	•	•		•	
<i>Cotinus coggygia</i>	Scotano, Sommacco	•	•	•	•	•		•	
<i>Cotoneaster</i>	Cotognastro		•	•	•				
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine		•	•	•	•		•	•
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio			•	•				
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo	•	•	•	•	•			

SPECIE	SPECIE	Aree urbane				Territorio rurale			
Nome scientifico	Nome comune	Strade e piazze	Parcheggi	Verde pubblico e sportivo	Giardini privati	Rimboschimenti	Corsi d' acqua	Filari interpoderali	Strade
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro		•	•	•				
<i>Ligustrum vulgaris</i>	Ligustro		•	•	•	•		•	•
<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio		•	•	•	•		•	
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico		•	•	•	•			•
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo		•	•	•				
<i>Pyracantha</i>	Piracanta		•	•	•				
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo			•	•	•		•	•
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino		•	•	•	•		•	•
<i>Rhamnus frangula (Frangula alnus)</i>	Frangola		•	•	•	•		•	•
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina		•	•	•	•			
<i>Rosmarino officinalis</i>	Rosmarino		•	•	•				
<i>Salix (specie varie)</i>	Salice						•		
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco			•	•	•		•	
<i>Viburnum opulus</i>	Pallone di neve		•	•	•	•		•	
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino		•	•	•				

Art. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Ai sensi della L 1150/42 e s.m. e i., della LR 12/05 e s.m. e i., nonché del DPR 380/01 e ss. mm. e ii., il PdS viene attuato nel rispetto delle prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di Piano e/o nelle presenti Norme, con le seguenti modalità:

- la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti d'edifici con funzioni pubbliche o di interesse pubblico e di opere di urbanizzazione preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a **3,00 mc/mq** o un'altezza pari o superiore a **25,00 m**, è consentita soltanto dopo l'approvazione di apposito PA;
- in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del PdS si attua esclusivamente mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato;
- i PA ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all'eventuale erogazione di contributi comunitari per l'esercizio dell'attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica.

2. In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere d'ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo.

3. Per tutte le residue aree edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di Permessi di Costruire (PdC) - o altri titoli equipollenti - o Permessi di Costruire convenzionati (PdCc), nel rispetto delle prescrizioni particolari definite per ogni ambito.

4. Fatte salve le disposizioni di cui alle presenti Norme, alle norme paesistiche allegate al PGT, alle norme particolari per l'attuazione nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo alcuno i seguenti interventi:

- interventi di manutenzione ordinaria;

- b)** interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o, comunque, che non alterino la sagoma dell'edificio);
 - c)** opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con finalità geognostiche in aree esterne al centro edificato (escluse le attività di ricerca di idrocarburi);
 - d)** opere di movimentazione terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
 - e)** posa in opera di coperture stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola sprovviste di struttura (anche parzialmente) in muratura;
 - f)** opere temporanee dirette a soddisfare obiettive e contingenti esigenze, da rimuoversi al cessare della necessità e, comunque, entro **180 (ottanta) giorni**;
 - g)** opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni (nel rispetto del rapporto di verde profondo), compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - h)** installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio d'accumulo esterno;
 - i)** attrezzatura di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi d'arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- 5.** Degli interventi di cui alle lettere f), g), h) e i) del precedente co.4 deve essere, comunque, comunicato l'inizio lavori (anche per via telematica) al Comune allegando, nel caso, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia.
- 6.** Gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze - ed in particolare quanto riportato alle lettere g), h), ed i) del precedente co. 4 - devono in ogni caso rispettare le prescrizioni paesistiche contenute nell'apparato normativo del PGT.
- 7.** All'interno dei NAF, in caso di interventi di cui alla lettera g) del precedente co. 4, devono essere rispettate tutte le disposizioni di cui alle Norme di riferimento, soprattutto per quanto attiene all'uso dei materiali di arredo urbano e pavimentazione.
- 8.** Per ciò che attiene agli interventi di cui alla lettera h) del precedente co. 4 si rimanda alle specifiche di cui al successivo articolo "Risparmio energetico" relativamente alle specifiche per il posizionamento delle strutture tecnologiche.
- 9.** Relativamente agli interventi di cui al precedente co. 4, l'interessato deve provvedere (nei casi previsti dalla normativa vigente) alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34 quinquies, co. 2, lettera b), del DL 4/2006 (convertito con modificazioni dalla Legge 80/2006).
- 10.** Ai sensi della LR 7/2012, art. 19, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001.
- 11.** Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale. Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 7 ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITÀ

- 1.** L'attuazione delle previsioni relative alla viabilità, e comunque di tutti gli interventi correlati, connessi o interessati, in tutto o in parte, da previsioni o elementi afferenti alle infrastrutture viarie, deve tener conto di tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle emanazioni di seguito richiamate.
- DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare artt. 16, 17 e 18;
 - DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare artt. 26, 27 e 28;
 - DI 1/04/1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 1967);
 - DI 2/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico

o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare;

- LR 4/05/2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, co. 3 e 4;
- DLgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22;
- DPR 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare artt. 44, 45 e 46;
- Decreto del Ministero per le Infrastrutture 5/11/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade);
- DPR 30/03/2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26/10/1995, n. 447).

2. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del PdS hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di Piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d'arretramento e di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell'edificazione previsti dalla legislazione vigente. In fase progettuale dovranno essere previste – qualora necessarie - idonee misure di deframmentazione e/o mitigazione dei tracciati che costituiscano situazione di frammentazione della rete ecologica.

3. Per quanto attiene alla progettazione ed alla realizzazione di spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe pubbliche, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi, circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili, nonché tutta l'edilizia pubblica dovranno rispettare rigorosamente la normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 8 EFFICACIA DELLE NORME DEL PIANO DEI SERVIZI

- 1.** Tutte le disposizioni contenute nelle presenti Norme, con le precisazioni di cui all'art. 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
- 2.** In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.
- 3.** In caso di contrasto, le presenti norme prevalgono sulle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio locale vigente alla data di adozione delle presenti Norme.

Art. 9 INDICI E PARAMETRI

- 1.** L'utilizzazione delle aree e l'edificazione negli ambiti del territorio normati dal PdS, anche in relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri di cui agli articoli seguenti delle presenti Norme.
- 2.** Le disposizioni specifiche relative ai gradi di sensibilità paesistica integrano le singole norme afferenti ad indici e parametri urbanistici.

Art. 10 DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI

- 1.** Le attività urbanistico-edilizie sul territorio comunale sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri stabiliti puntualmente per ogni ambito e zona del PGT e definiti dal presente articolo, che recepisce ed integra le definizioni tecniche uniformi di cui all'allegato B alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018.

2. ST – Superficie territoriale

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

3. SF – Superficie fondiaria

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla ST al netto delle aree per dotazioni territoriali, ivi comprese quelle esistenti.

4. Lotto

Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale. Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all'intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di edificabilità. Costituisce l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce e zone di rispetto e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche o asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste dal PGT. Nelle aree totalmente o parzialmente già edificate, le superfici computate per la determinazione dell'edificabilità consentita dal PGT costituiscono l'area di pertinenza delle costruzioni sulle stesse realizzate. Il comune può richiedere la trascrizione nei pubblici registri, a cura e spese del proprietario, del rapporto pertinenziale permanente; detta trascrizione è obbligatoria per l'edificazione nelle aree agricole. Nel caso le aree edificabili interessino lotti di superficie esigua o porzioni residuali di lotti edificati per cui l'edificabilità risulti teoricamente determinabile, ma di fatto irrealizzabile, il proprietario potrà presentare formale comunicazione di rinuncia a tale diritto. Di dette rinunce l'Ente comunale terrà un'adeguata e costante registrazione, allo scopo di evitare il successivo riutilizzo della capacità edificatoria rinunciata. Ai fini della determinazione dell'edificabilità massima consentita, possono essere computate le aree da cedere all'ente pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, alla condizione che le stesse non risultino previste nel PdS. Nel caso le aree di pertinenza comprendano proprietà diverse, dovrà essere ottenuto l'assenso, registrato e trascritto, all'asservimento delle superfici di proprietà diversa da quella del richiedente.

5. IT – Edificabilità territoriale

Ai sensi delle DTU di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018, l'indice di edificabilità territoriale definisce la quantità massima di superficie lorda o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. In tal senso, l'indice di edificabilità territoriale (IT) eventualmente definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto fra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) ammissibile e la superficie territoriale dell'area interessata da un ambito (o comparto) di intervento. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al comune, escluse le sedi stradali esistenti.

6. IF – Edificabilità fondiaria

Ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018, l'indice di edificabilità fondiaria (IF) definisce la quantità massima di superficie lorda o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente. In tal senso, l'indice di edificabilità fondiaria (IF) definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto tra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) e la superficie del lotto edificabile alla quale essa o esso sono attribuiti. E' ammesso il trasferimento di superficie lorda o volumetria tra lotti limitrofi con medesima destinazione urbanistica, purché rimanga traccia di tale trasferimento attraverso atto idoneo. Nella determinazione della superficie lorda o del volume realizzabile sul lotto edificabile, deve essere detratto quello attribuito a edifici già esistenti o ad altri edifici che, in precedenza, siano stati realizzati computando la superficie del lotto edificabile; tali superfici lorde o volumi già utilizzati devono essere computati nel rispetto delle modalità indicate dalle NTA.

7. UP – Utilizzazione predeterminata

Si intende il valore assoluto di SL eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito.

8. CU – Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

9. DT – Dotazioni territoriali

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla Legge o dal piano.

10. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

11. SCOP – Superficie coperta

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a **1,50 m**.

Gli sporti superiori a **1,50 m** sono da considerarsi nella loro interezza.

12. Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno

Si intendono le pareti esterne opache di qualsiasi materiale, le pareti esterne trasparenti e i serramenti che racchiudono il volume dell'edificio.

13. Sp – Superficie permeabile

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Tale superficie non può essere interessata in alcun modo da costruzioni, manufatti e superfici impermeabili nel soprassuolo e nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e/o arbustive per conseguire effetti di mitigazione ambientale dell'insediamento. In caso di PA, le percentuali di superficie permeabile indicate dalle NTA devono essere rispettate a livello di superficie territoriale. Le superfici permeabili minime, derogabili ai sensi dell'art. 66, co. 1bis, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., sono definite dall'art. 5 delle NTA. Le pavimentazioni con materiali di cui si certifica un grado di permeabilità superiore al **50%** sono considerate permeabili nella misura convenzionale del **50%** della pavimentazione stessa.

14. IPT – Indice di permeabilità territoriale

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

15. IPF – Indice di permeabilità fondiaria

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

16. IC – Indice di copertura

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

17. STOT – Superficie totale

Somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

18. SL – Superficie lorda

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, escluse le superfici accessorie.

19. SU – Superficie utile

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

20. SA – Superficie accessoria

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprende:

1. i portici e le gallerie pedonali;
2. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
3. le tettoie e le pensiline con profondità superiore a **m 1,50**; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a **m 1,50** sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;
4. le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio aventi un'altezza utile interna massima di **2,50 m**;
5. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a **m 1,50**, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie lorda; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a **1,50 m** sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda;
6. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;
7. spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
8. i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;
9. i volumi tecnici;
10. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria, utile e lorda.

Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

Fatta eccezione per gli ambiti territoriali appartenenti ai Nuclei d'Antica Formazione (così come definiti dagli elaborati grafici del PdR), è consentita la costruzione di pergolati (sia in legno che in ferro) esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che:

- non abbiano altezza massima superiore a **2,50 m**;
- interessino una superficie non superiore al **20%** della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza;
- la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al **30%** della superficie complessiva del pergolato;
- i pilastri del pergolato siano ad almeno **1,50 m** dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante;
- non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti, ad eccezione di pergolati di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura con materiali traslucidi amovibili.

Per tutti gli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al **50%** della SL avente la destinazione sopra indicata e,

comunque, fino ad un massimo di **150 mq**. Tali strutture non rientrano nel computo della superficie coperta, ma devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a **metri 1,50**.

E' consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebo in ferro esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che:

- la struttura sia isolata rispetto all'edificio principale e con altezza massima di **2,40 m**;
- sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;
- la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a **9,00 mq**;
- la struttura sia posta ad almeno **1,50 m** dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.

21. SC – Superficie complessiva

Somma della superficie utile e del **60%** della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).

22. SCAL – Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).

Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.

23. SV - Superficie di vendita

Si intende la quota di SL destinata alla funzione commerciale e definita secondo i disposti di cui alla DGR n. X/1193 del 20/12/2013 (e relativi allegati) ed alle normative di settore vigenti in materia. La SV di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le aree antistanti alle casse, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra).

24. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a **1,50 m**.

25. Volume urbanistico

Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici (comprese pertanto la computazione dello standard indotto e la determinazione degli oneri di urbanizzazione).

26. Suolo naturale o di progetto

Si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a **2,50 m** e riporto di terreno fino ad un massimo di **1,00 m**, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di **3 a 1**.

27. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

28. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio. Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della LR 7/2017.

29. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio. Le eventuali aperture per consentire l'areazione dei locali e vani interrati dovranno essere realizzate esclusivamente mediante "bocche di lupo".

30. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

31. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

32. Numero dei piani

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda.

33. Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

34. Altezza del fronte (hf)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto, senza considerare le rampe, fino a **4,00 m** di larghezza, e le corsie di accesso ai box, ai vani tecnici e/o agli accessori interrati aventi larghezza non superiore a **6,00 m**, salvo specifiche prescrizioni da parte dei VVFF;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane; l'altezza del fronte prescritta negli articoli delle presenti Norme relativi ai singoli ambiti è la media geometrica tra le altezze misurate su ciascuno spigolo dell'edificio.

35. Altezza dell'edificio (he)

Altezza massima tra quella dei vari fronti, che non potrà superare l'altezza media del fronte incrementato di un terzo (1/3).

36. Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

37. Altezza urbanistica (hu)

Le DTU di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018 definiscono i parametri convenzionali di altezza da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. L'altezza urbanistica è pertanto definita in via convenzionale in **3,00 m**, indipendentemente dalla maggiore o minore altezza di piano o di interpiano reale o prevista. Per la porzione dei sottotetti computabile quale superficie lorda, l'altezza convenzionale ai fini del calcolo del volume è pari a **2,40 m**; nel caso in cui la quota d'imposta in corrispondenza del lato interno delle pareti perimetrali sia maggiore di **2,40 m**, si applica l'altezza convenzionale di **3,00 m**.

38. Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

39. Dc - Distanza dai confini di proprietà

Si intende la distanza minima della superficie coperta edificata fuori terra rispetto al suolo naturale, comprensiva di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previsti dal PdS. Nella verifica della distanza dai confini di proprietà dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenti alle attività produttive esistenti o di progetto. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni del Codice civile e del DM 1444/68, non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**, le piscine (se realizzate a livello del suolo naturale). Gli elementi a sbalzo dovranno comunque rispettare una distanza dai confini di almeno **1,50 m**. Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di **2,00 m**, misurati dai bordi della vasca. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti Norme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- mantenimento del distacco dagli edifici di seguito definito;
- stipula d'apposita convenzione registrata e trascritta, opponibile a terzi.

Nella determinazione delle distanze viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche.

La distanza dai confini di proprietà può essere derogata negli strumenti urbanistici attuativi.

40. De - Distacco dagli edifici

Si intende la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro dell'edificio è quello sovrastante il suolo naturale definito dal presente articolo. Il rispetto delle presenti norme è previsto anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di **3,00 m**, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza. Non sono considerati distacchi:

- i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a **4,00 m** e se la stessa non supera i **2/3** della larghezza del distacco delle pareti fronteggianti;
- i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a **1,50 m**;
- le pensiline di servizio aperte per ricovero di cicli e motocicli con sbalzo massimo di **1,50 m**, a condizione che non superino una superficie coperta di **10,00 mq** cadauna;
- le scale aperte di sicurezza.

La presente norma non si applica in caso d'interventi assoggettabili a PA, con previsione planivolumetrica, ai sensi dell'art. 9 del DM 2/04/1968, n. 1444.

Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici, non sono considerate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d'altezza massima inferiore o uguale a **3,00 m** in colmo ed aventi altezza media non superiore a **2,40 m**. Non sono considerate, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici. Nella determinazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

41. Ds - Distanza dalle strade

Si intende la distanza minima dal ciglio stradale definito all'art. 3 del DPR n. 285 del 30/04/1992 (e successive modifiche e integrazioni) in proiezione orizzontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a **1,50 m**. Per le superfici edificate entro terra, non vengono considerate le autorimesse pertinenti di cui alla LR 12/2005 e ss. mm. e ii., art. 66 e seguenti. Tali autorimesse dovranno garantire un arretramento di **1,00 m** dal ciglio stradale. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di Piano e comprendente,

quindi, oltre alla sede veicolare, anche le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell'Ente gestore, anche qualora utilizzati da privati. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l'assoggettamento all'uso pubblico.

Le distanze minime previste per ciascun ambito di Piano in conformità al DPR 26/04/1993, n. 147, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole operative del PGT, ovvero quelli stabiliti in sede di Piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade. Sono comunque sempre prevalenti le indicazioni del Regolamento Viario Provinciale per quanto attiene alle fasce di rispetto ivi individuate. Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche. Nella determinazione degli arretramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

42. Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Si intendono altresì volumi tecnici le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati.

43. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

44. Edificio esistente

Si intendono gli edifici con regolare assenso di edificabilità documentabile ed accertabile attraverso il titolo abilitativo originario, ovvero la cui realizzazione è documentalmente databile prima del 1/09/1967. Ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente, il volume di tali edifici viene calcolato sulla base dell'ingombro effettivo considerando convenzionalmente uno spessore delle murature perimetrali pari a **50 cm**, indipendentemente dalla loro reale profondità, moltiplicato per l'altezza urbanistica.

45. Edificio unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

46. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

47. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

48. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

49. Loggia/loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

50. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

51. Portico/porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

52. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

53. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

54. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

55. Cavedio

Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all'interno di un edificio, destinato a dare aria e luce a locali secondari ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici, nella misura massima di **1,50 m** di profondità.

56. Superficie di somministrazione

Negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande (bar) e similari essa è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

Art. 11 SUPERFICIE DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al co. 3 dell'art. 44 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.:

- a)** strade;
- b)** spazi di sosta o di parcheggio;
- c)** fognature;
- d)** rete idrica;
- e)** rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f)** cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- g)** pubblica illuminazione;
- h)** spazi di verde attrezzato.

2. Tali aree o infrastrutture, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o cedute alla Pubblica Amministrazione, potranno essere gravate da servitù prediali.

Art. 12 SUPERFICI DESTINATE AD OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOU II) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al co. 4 dell'art. 44 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.:

- a)** asili nido e scuole materne;
- b)** scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c)** mercati di quartiere;
- d)** presidi per la sicurezza pubblica;
- e)** delegazioni comunali;
- f)** chiese e altri edifici religiosi;
- g)** impianti sportivi di quartiere;
- h)** aree verdi di quartiere;
- i)** centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie si intendono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;
- j)** cimiteri.

Art. 13 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER INTERVENTI DI INIZIATIVA PRIVATA

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei singoli ambiti di Piano ai sensi del DPR 380/2001, articoli dal 11 al 15, e dagli articoli 10 e 36, co. 2, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

2. Alla domanda di permesso titolo abilitativo deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall'art. 46 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii.

3. Il rilascio del PdCc è subordinato alla stipula di una convenzione, il cui contenuto deve essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale con propria delibera.

4. Il PdCc dovrà inoltre definire le eventuali opere pubbliche che verranno eseguite in sostituzione della monetizzazione consentita dello standard urbanistico e dello standard di qualità.

5. La convenzione dovrà essere finalizzata al completamento del sistema dei servizi pubblici comunali in attuazione degli interventi non specificamente programmati (per localizzazione e/o tipologia) dal PdS del PGT, sulla base di carenze urbanizzative rilevate o necessità legate al progetto urbano del Comune, da scomputarsi parzialmente o totalmente dalla monetizzazione delle quote dovute come servizi pubblici e/o servizi pubblici di qualità.

6. Qualora l'entità dell'intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale monetizzazione delle quote per servizi pubblici dovute e non si preveda l'esecuzione di opere pubbliche, la convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo da allegare al titolo abilitativo.

7. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale. Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme. Nel caso in cui l'ambito oggetto di intervento interferisca con aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale e/o alle Aree agricole di valore paesistico ambientale si dovrà prevedere anche il progetto di compensazione ecologica.

Art. 14 PARCHEGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA L. 122/89

1. La deroga agli strumenti urbanistici per le autorimesse ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89, fatti salvi espressi divieti riportati nelle presenti Norme, potrà essere applicata esclusivamente nel sottosuolo degli immobili ed al piano terra dei fabbricati già esistenti alla data di adozione delle presenti Norme, includendo nel computo le autorimesse esistenti, come disciplinato dall'art. 69 co. 1 della LR 11/03/2005, n. 12.

Art. 15 AREE E STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI E/O D'INTERESSE PUBBLICO

1. Ai sensi della Parte I, Titolo II, Capo II, art. 9 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., il PGT si dota di un Piano dei Servizi che individua e detta disciplina per gli ambiti destinati ai servizi pubblici, privati assoggettati all'uso pubblico, privati con gestione accreditata, o privati di interesse pubblico.

2. Il Piano dei Servizi ordina per classificazione funzionale tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico che determinano la dotazione complessiva (esistente e di progetto) erogati a favore della collettività, sia che si tratti di strutture o spazi immobili, sia che si tratti di servizi non dipendenti da specifiche strutture e, quindi, non cartografabili. La distinzione avviene per macro categorie di servizio, a loro volta diversificate in specifiche sotto categorie, come di seguito specificato.

15.1 Elenco delle tipologie di servizi pubblici

15.1.1 SP01 "AREE NATURALI, VERDE"

SP01-01 "Spiagge lacustri o fluviali"

S'intendono gli spazi demaniali attigui a bacini o corpi idrici, qualora adeguatamente mantenuti (ovvero attrezzati) al fine di garantire la permanente fruibilità pubblica degli ambiti medesimi e degli elementi idrici naturali di riferimento.

SP01-02 "Zone di salvaguardia – aree protette"

Aree di particolare richiamo o interesse storico, architettonico, naturalistico, paesaggistico sottoposte alla tutela degli organi amministrativi per salvaguardarne le peculiarità ambientali; con tale categoria si classificano anche le aree protette situate totalmente o parzialmente all'interno del territorio comunale e gestite da organi locali o sovracomunali.

SP01-03 "Verde di arredo"

S'intendono gli spazi d'arredo urbano (mantenuti preferibilmente a verde) di modeste dimensioni ricavati entro i residui di opere urbanizzative (per la viabilità ovvero per spazi pubblici di parcheggio veicoli) e non direttamente funzionali al transito o alla sosta, veicolare o pedonale.

SP01-04 "Verde di connessione"

Aree verdi, prevalentemente collocate in ambiti interstiziali del tessuto urbano, aventi funzione di filtro tra ambiti urbani con destinazioni d'uso incompatibili ovvero di connessione tra frange urbane a destinazione differente.

SP01-05 "Verde attrezzato"

Aree verdi, preferibilmente ubicate all'interno o in prossimità di ambiti territoriali a destinazione residenziale, riservate alla fruizione nel tempo libero per lo svolgimento d'attività all'aria aperta e, a tal fine, opportunamente attrezzate con utensili amovibili per lo svago, il gioco e lo sport.

SP01-06 "Verde di quartiere"

Aree verdi abitualmente ubicate all'interno di estesi quartieri residenziali caratterizzati da elevata densità edilizia. Collocate in contesti residenziali edificati prevalentemente con edifici a blocco edilizio sprovvisti di spazi privati riservati alle singole unità abitative, si inseriscono negli ambiti territoriali come luoghi per la comune aggregazione e l'espletamento delle quotidiane necessità individuali di svago all'aria aperta.

15.1.2 SP02 “PARCHEGGI”

SP02-01 “Parcheggi d’interscambio”

S’intendono gli spazi di sosta ubicati in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico in genere utili allo scambio intermodale dei mezzi di trasporto (interscambio fra mezzo di trasporto privato e mezzo collettivo – e viceversa -, ovvero fra diverse tipologie di mezzo pubblico – autobus, treno, battello, ecc.).

SP02-02 “Parcheggi di rotazione”

S’intendono gli spazi riservati al parcheggio dei mezzi privati per la sosta a breve termine ed il ricambio costante dei veicoli in sosta, ovvero gli spazi riservati al parcheggio funzionale a diverse attività che utilizzano gli spazi di sosta in fasce orarie differenti

SP02-03 “Parcheggi d’accoglienza”

S’intendono gli spazi riservati al parcheggio dei mezzi privati in prossimità dei singoli edifici interessati da attività urbane private. S’intendono altresì gli spazi di sosta dei mezzi individuali o famigliari in diretta corrispondenza a residenze.

SP02-04 “Parcheggi di destinazione”

S’intendono gli spazi di sosta riservati agli utenti di specifici servizi o attività di interesse collettivo ed ubicati nelle pertinenze immediate degli esercizi attrattori (si adducono, a titolo esemplificativo, i parcheggi di esercizi commerciali, direzionali, di enti o istituzioni, ecc.).

15.1.3 SP03 “ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE”

SP03-01 “Asili nido”

S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’accoglimento, all’assistenza ed alla sorveglianza di bambini tra i **3 mesi** ed i **3 anni** d’età, per i quali personale debitamente formato promuove lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

SP03-02 “Scuole dell’infanzia”

S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini d’età compresa tra i **3** e **5 anni**; il personale docente promuove le potenzialità individuali di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicura l’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

SP03-03 “Scuole primarie”

S’intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all’educazione ed allo sviluppo di bambini d’almeno **6 anni** d’età; la formazione in tali strutture è di durata quinquennale ed è articolata in un primo anno avente finalità di raggiungimento delle strumentalità di base ed in due successivi periodi didattici biennali.

SP03-04 “Scuole secondarie di primo grado”

S’intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze), riservate a ragazzi d’almeno **11 anni** d’età; attraverso un’attività formativa organizzata e strutturata, tali istituzioni di carattere sociale tendono a dare un’educazione, una formazione umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-motorie per un periodo della durata di almeno tre anni.

SP03-05 “Scuole secondarie di secondo grado”

S’intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze), riservate a ragazzi d’almeno **14 anni** d’età; attraverso un’attività formativa organizzata e strutturata, tali istituzioni sociali tendono a dare un’educazione, una formazione umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-motorie ed una formazione professionale (talvolta specifica) per un periodo della durata di almeno cinque anni.

SP03-06 “Scuole CONI”

S’intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) a carattere sociale che, attraverso la prevalenza di attività fisiche e motorie, formano figure sportive competitive per la partecipazione ai giochi olimpici.

SP03-07 “Università”

Sono le strutture didattiche e scientifiche di ordine superiore (comprese le relative pertinenze), pubbliche o private, articolate in facoltà, corsi di laurea, dipartimenti e istituti, ovvero in scuole speciali, che hanno il compito di formare figure professionalmente competenti attraverso il rilascio di titoli accademici e professionali giuridicamente riconosciuti.

SP03-08 “Centri di formazione superiore”

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) destinate ad integrare e specializzare le conoscenze già acquisite nelle scuole secondarie o nelle università con finalità mirate all'inserimento nel mondo del lavoro.

SP03-09 “Alta formazione artistica, musicale, coreutica”

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) legate alla formazione individuale con specifico indirizzo artistico, sia in ambito delle arti visive e plastiche, sia in ambito musicale o coreutico. Accolgono individui dai **7 anni** d'età in poi.

SP03-10 “Associazioni per l'istruzione”

S'intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite a supporto delle utenze delle strutture scolastiche o formative.

SP03-11 “Servizi per l'istruzione non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi erogati a favore delle utenze delle strutture per l'istruzione che vengono effettivamente messi a disposizione della cittadinanza e comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (si adduce, a titolo esemplificativo, il servizio scuolabus).

15.1.4 SP04 “ATTREZZATURE SPORTIVE”

SP04-01 “Impianti sportivi”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) specificamente dedicate allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e, a tal scopo, adeguatamente attrezzate. Possono configurare ambiti particolari peculiarmente dedicati ad uno sport specifico, ovvero plessi sportivi multifunzionali integrati.

SP04-02 “Associazioni sportive”

S'intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite per il supporto organizzativo di specifiche attività sportive.

SP04-03 “Servizi per le attività sportive non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi erogati a favore delle utenze delle strutture per lo sport, ovvero in favore della promozione o svolgimento di attività sportive, che vengono effettivamente messi a disposizione della cittadinanza e comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (per esempio, partecipazione a meeting, gare agonistiche, ecc.).

15.1.5 SP05 “ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE”

SP05-01 “Distretti ATS”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) a servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (ATS). L'ATS è un'azienda del servizio sanitario regionale che assicura e gestisce l'attività sanitaria in uno specifico ambito territoriale di competenza; fornisce alla cittadinanza le prestazioni sanitarie (prevenzione, medicina di base, medicina specialistica semiresidenziale e territoriale, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria residenziale a persone non autosufficienti e lungodegenti) direttamente ovvero mediante strutture private temporaneamente accreditate operanti sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

SP05-02 “Centri di assistenza primaria”

S'intendono i locali ove prestano servizio medici per l'assistenza primaria di medicina generale, ovvero gli ambulatori destinati a visite specialistiche; tali strutture sono adeguatamente attrezzate per le visite mediche in sito. Il personale medico riceve in ambulatorio gli assistiti in orari d'apertura prestabiliti e provvede, in diversi orari, alle visite domiciliari.

SP05-03 “Centri di assistenza secondaria”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) dove presta servizio personale medico e paramedico per l'assistenza di persone che presentano necessità di degenza ovvero cure non prestate dal medico di base.

SP05-04 “Centri per disabili”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) che forniscono un servizio finalizzato all'appoggio alla “vita familiare” per sostenerne le possibilità di gestione delle persone con gravi compromissioni di autonomia personale e capacità relazionale. In tali centri si strutturano interventi socio-educativi o socio animativi finalizzati alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, all'inserimento nel mondo del lavoro.

SP05-05 “Centri per anziani”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) che forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione rivolto alle persone in età senile. Tali strutture si propongono di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.

SP05-06 “Centri per minori”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) attrezzate per l'accoglienza, il sostentamento e l'educazione fino a età adulta dei minori privi di adeguata assistenza familiare.

SP05-07 “Centri estetici”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali dediti alla cura del corpo umano attraverso servizi rivolti al benessere estetico dell'individuo.

SP05-08 “Ambulatori, cliniche veterinarie, ricoveri per animali”

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali destinati all'esame clinico, alla cura, all'assistenza clinica ed al ricovero di animali.

SP05-09 “Farmacie”

S'intendono i locali riservati alla vendita al minuto dei prodotti farmaceutici; tali strutture (cui talvolta è annesso un laboratorio chimico) sono dotate di idonee attrezzature finalizzate alla preparazione di prodotti farmaceutici.

SP05-10 “Associazioni socio-sanitarie”

S'intendono i locali sede di associazioni, generalmente non lucrative, operanti nel settore sociale e sanitario con strutture organizzate ed autonome che provvedono alla sensibilizzazione ed al contributo (ad ogni livello) verso specifiche problematiche relative alla salute, all'assistenza o al sostegno umanitario.

SP05-11 “Servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi in tema di assistenza sanitaria e sociale erogati a favore della cittadinanza che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale. S'adducono, a titolo esemplificativo, il servizio a domicilio, il trasporto in ambulanza, ecc.

15.1.6 SP06 “ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE”

SP06-01 “Musei”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali riservati ad ospitare raccolte di opere d'arte o installazioni di interesse artistico, ovvero di oggetti aventi particolare rilievo storico-scientifico. I locali possono essere riservati alla mostra permanente al pubblico di determinati oggetti, ovvero all'allestimento temporaneo di mostre tematiche o dedicate a singoli artisti.

SP06-02 “Biblioteche”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali dove si conservano raccolte di libri per la pubblica consultazione, in sito ovvero a domicilio per un lasso temporale predefinito. Possono individuarsi, all'interno dei locali della biblioteca, spazi dedicati alla raccolta ed alla visione di quotidiani e periodici di stampa a diffusione locale o nazionale (emeroteche); le biblioteche possono altresì prevedere appositi spazi per la conservazione e divulgazione di materiale audiovisivo.

SP06-03 “Teatri”

S'intendono gli edifici ovvero i complessi architettonici appositamente costruiti ed attrezzati per la pubblica visione di rappresentazioni sceniche.

SP06-04 “Centri culturali”

S'intendono i locali riservati all'aggregazione periodica di più persone per la promozione e la diffusione di varie e specifiche tematiche legate alla cultura. Il coinvolgimento di figure differenti accomunate da medesimi interessi storico-artistici o umanistici, così come da valori simili, determina nei centri culturali il luogo ed il momento di confronto costruttivo per l'approfondimento di aspetti legati temi di interesse esteso che accomunano i cittadini per fattori storici, tradizionali, etici, ecc.

SP06-05 “Centri sociali”

S'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) per l'aggregazione quotidiana di più persone accomunate da simili bisogni o interessi. L'aggregazione di individui con caratteristiche simili, ad esempio il ceto sociale, l'età ovvero la necessità di godere di vita sociale extradomiciliare, configura tali ambiti come luoghi fondamentali per svago e socializzazione con pari opportunità.

SP06-06 “Centri ricreativi”

S'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) deputati al coinvolgimento quotidiano di più persone in attività ludico-ricreative e sportive; rappresentano spazi fondamentali per lo svago e la socializzazione con pari opportunità.

SP06-07 “Centri di culto”

Indifferentemente dalla professione di fede, s'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) riservati alle sacre funzioni rituali ed alla manifestazione del sentimento religioso in forma aggregata.

SP06-08 “Associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie”

S'intendono i locali sede di associazioni, generalmente non lucrative, operanti nel settore culturale e ludico-ricreativo attraverso compagini autonome che provvedono all'organizzazione e la costituzione di riferimenti concreti per il sostegno individuale nell'ambito dell'aggregazione sociale.

SP06-09 “Impianti turistici”

S'intendono le strutture a carattere polivalente opportunamente attrezzate per lo svolgimento di attività di svago, distrazione, cultura, cura, sport e rivolte tendenzialmente alla popolazione fluttuante che gravita su territori comunali dal forte richiamo turistico.

SP06-10 “Servizi culturali, sociali e ricreativi non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi offerti in relazione alle attività culturali, sociali e ricreative erogati a favore della cittadinanza (residente e fluttuante) che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale.

SP06-11 “Edilizia residenziale pubblica”

S'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto destinate ai cittadini meno abbienti. Gli edifici e le pertinenze costituiscono effettiva opera pubblica.

15.1.7 SP07 “ATTREZZATURE DI SUPPORTO AL MONDO DEL LAVORO”

SP07-01 “Centri fiera”

S'intendono gli spazi in struttura destinati all'allestimento periodico di mercati per esposizione e vendita (all'ingrosso come al minuto) di prodotti di qualunque genere. Gli allestimenti commerciali, spesso tematici e periodici, occupano uno spazio temporale abitualmente a medio e lungo termine.

SP07-02 “Centri espositivi”

S'intendono gli spazi in struttura destinati all'allestimento periodico di mercati per l'esposizione di oggetti o animali di qualunque genere. Gli allestimenti, spesso tematici, sono proposti al pubblico abitualmente a medio e lungo termine.

SP07-03 “Sale congressi”

S'intendono gli spazi in struttura destinati a convegni, incontri e riunioni fra studiosi, artisti, professionisti, figure politiche o ecclesiastiche, convenuti da luoghi spazialmente lontani tra loro per discutere, sviluppare o promuovere argomenti specifici interessanti la categoria.

SP07-04 “Centri per lo sviluppo di progetti aziendali”

S'intendono gli spazi in struttura destinati al convegno di diverse figure professionali operanti per lo sviluppo di strategie aziendali e utilità d'altro genere di supporto ad imprese, ditte, ecc.

SP07-05 “Centri di formazione professionale”

S'intendono gli spazi in struttura in cui si attivano forme di educazione, formazione ovvero addestramento per lo svolgimento di specifiche professioni o per l'approfondimento di tematiche relative ad un determinato settore lavorativo.

SP07-06 “Servizi di supporto al mondo del lavoro”

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati che prestano servizi di appoggio per la quotidianità lavorativa a varie aziende, enti, ditte, di carattere privato o pubblico, a prescindere dalle tipologie di impieghi e mansioni degli avventori.

SP07-07 “Servizi di supporto al mondo del lavoro non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi erogati ai lavoratori, impiegati al servizio di aziende sia pubbliche che private, che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale.

15.1.8 SP08 “ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE”

SP08-01 “Enti territoriali”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede amministrativa gli enti pubblici coinvolti nelle politiche territoriali.

SP08-02 “Strutture urbanizzative per il commercio”

Rappresentano gli spazi urbani destinati a mercato generale periodico.

SP08-03 “Istituzioni, enti, fondazioni”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede amministrativa gli enti, le istituzioni e le fondazioni che operano a carattere privato nell'interesse della collettività.

SP08-04 “Sicurezza del cittadino”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede le autorità preposte alla pubblica sicurezza che operano sotto il controllo del Ministero degli interni della Repubblica Italiana ovvero delle istituzioni amministrative locali.

SP08-05 “Difesa”

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede le autorità preposte alla difesa della nazione che operano sotto il controllo del Ministero della difesa della Repubblica Italiana.

SP08-06 “Strutture mortuarie”

S'intendono i complessi edilizi, gli edifici, i locali deputati all'inumazione, alla sepoltura, alla cremazione ed a tutte le necessità legate al trattamento post mortem di qualsiasi individuo.

SP08-07 “Spazi aggregativi a cielo aperto”

S'intendono gli spazi urbani di connessione della mobilità pedonale, attrezzati per il convogliamento e la sosta nelle zone aperte prospicienti strutture pubbliche e esercizi pubblici o ricettivi. Si tratta, prevalentemente, di spazi (piazze) pavimentati dove le aiuole verdi sono assenti o presenti in misura irrilevante rispetto agli allestimenti. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale l'allestimento della presente tipologia di servizio pubblico è sempre ammesso.

15.1.9 SP09 “IMPIANTI URBANIZZATIVI”

SP09-01 “Rete di distribuzione dell’acqua potabile”

S’intende il sistema di canalizzazione riservato all’approvvigionamento idrico ad uso potabile per le utenze del territorio amministrativo.

SP09-02 “Rete di distribuzione dell’acqua ad uso non potabile”

S’intende il sistema di canalizzazione riservato al recapito idrico ad uso non potabile.

SP09-03 “Rete di distribuzione dell’energia elettrica”

S’intende il sistema di conduzione, per via aerea o in linea interrata, riservato alla fornitura di energia elettrica dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-04 “Rete di smaltimento dei reflui urbani”

S’intende il sistema dei condotti sotterranei atti al convogliamento dei reflui urbani per il recapito e lo smaltimento in siti opportunamente attrezzati ovvero in corpi idrici superficiali.

SP09-05 “Rete di distribuzione del gas”

S’intende il sistema di conduzione, in linea interrata, riservato alla fornitura di gas ad uso energetico dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-06 “Rete di distribuzione dell’ossigeno”

S’intende il sistema di conduzione riservato alla fornitura di ossigeno ad uso energetico dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-07 “Rete per servizi di telecomunicazione”

S’intende l’insieme delle linee telefoniche o di telecomunicazione che connettono le utenze ad ogni livello.

SP09-08 “Rete di illuminazione pubblica”

S’intendono le linee elettriche, sotterranee o aeree, riservate all’alimentazione dei punti di pubblica illuminazione.

SP09-09 “Strutture tecnologiche dell’acquedotto potabile”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete d’approvvigionamento idrico ad uso potabile.

SP09-10 “Strutture tecnologiche dell’acquedotto ad uso non potabile”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete d’approvvigionamento idrico ad uso non potabile.

SP09-11 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell’energia elettrica”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

SP09-12 “Strutture tecnologiche delle reti di smaltimento dei reflui urbani”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di smistamento e smaltimento dei reflui urbani, nonché le strutture per il trattamento dei prodotti di rifiuto connessi al sistema fognario.

SP09-13 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione del gas ad uso energetico.

SP09-14 “Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell’ossigeno”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell’ossigeno ad uso energetico.

SP09-15 “Strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione”

S’intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di connessione telefonica e telegrafica.

SP09-16 “Strutture tecnologiche delle reti di illuminazione pubblica”

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica per l'alimentazione dei punti di pubblica illuminazione.

SP09-17 “Attrezzature tecnologiche”

S'intendono le strutture che ospitano dispositivi tecnologici diversi da quelli in precedenza classificati.

SP09-18 “Strutture amministrative”

S'intendono le strutture che ospitano le società di gestione degli impianti urbanizzativi.

SP09-19 “Servizi urbanizzativi non cartografabili”

S'intendono tutti i servizi erogati per la funzionalità dell'apparato urbanizzativo generale che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (s'adduce, a titolo esemplificativo, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani).

15.1.10 SP10 “MOBILITA”

SP10-01 “Autostrade”

(Strade di tipo A ai sensi del codice della strada)

Sono le strade extraurbane o urbane:

- a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra;
- prive di intersezioni a raso e di accessi privati;
- dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato;
- riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore;
- contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine;
- attrezzate con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

SP10-02 “Strade extraurbane principali”

(Strade di tipo B ai sensi del codice della strada)

Sono le strade:

- a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata a destra;
- prive di intersezioni a raso;
- con accessi alle proprietà laterali coordinati;
- contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine;
- riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore (per eventuali altre categorie di mezzi devono essere previsti opportuni spazi riservati);
- attrezzate con apposite aree di servizio, sistemate con spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

SP10-03 “Strade extraurbane secondarie”

(Strade di tipo C ai sensi del codice della strada)

Sono le strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e munite di banchine.

SP10-04 “Strade urbane di scorrimento”

(Strade di tipo D ai sensi del codice della strada)

Sono le strade:

- a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, munite di banchina pavimentata a destra e marciapiedi;
- con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;

- dotate di apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata (entrambe con immissioni ed uscite concentrate) per la sosta veicolare.

SP10-05 “Strade urbane di quartiere”

(Strade di tipo E ai sensi del codice della strada)

Sono le strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata.

SP10-06 “Strade urbane interzonali”

(Si collocano tra le strade di tipo E ed F ai sensi del codice della strada)

Una strada viene classificata “urbana interzonale” quando:

- all'arteria viene riconosciuta una vocazione di strada urbana di quartiere pur non possedendone i requisiti dettati dalla normativa;

(ovvero)

- se nell'ambito del reticolo viario del centro abitato la strada svolge una rilevante funzione di collegamento tra due o più strade di tipo E;

(ovvero)

- se la strada ha caratteristiche di strada urbana locale.

Le caratteristiche della strada urbana interzonale sono le seguenti:

- carreggiata ad una o più corsie per senso di marcia;
- possono non essere presenti con continuità i marciapiedi o percorsi fisicamente separati dalla carreggiata riservati alla circolazione ciclo-pedonale;
- può essere consentita la sosta veicolare a meno della presenza di un'apposita corsia di manovra posta tra la zona di sosta e la carreggiata.

SP10-07 “Strade urbane di interquartiere”

Le strade urbane di interquartiere si collocano, tipologicamente, tra le strade di tipo D (urbane di scorrimento) e le strade di tipo E (urbane di quartiere), avendo caratteristiche funzionali e geometriche intermedie. La loro funzione è quella di garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a lunga distanza internamente all'ambito urbano (traffico interno al centro abitato).

SP10-08 “Strade locali (urbane ed extraurbane)”

(strade di tipo F ai sensi del codice della strada)

Sono le strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate per la fruizione locale.

SP10-09 “Infrastrutture per la mobilità a guida vincolata”

S'intende la trama delle percorrenze riservate ai mezzi pubblici transitanti in sede fissa; rientrano, in particolare, nella presente fattispecie le linee relative alla mobilità ferroviaria.

SP10-10 “Percorsi pedonali o ciclabili”

S'intende la trama delle percorrenze riservate al transito pedonale e ciclabile non motorizzato.

SP10-11 “Infrastrutture per la mobilità aerea”

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati per la funzionalità della mobilità aerea.

SP10-12 “Infrastrutture per la mobilità acquatica”

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati per la funzionalità della mobilità acquatica.

SP10-13 “Strutture per il trasporto pubblico locale”

S'intendono le stazioni, le fermate e gli spazi attrezzati per la funzionalità del trasporto pubblico locale.

SP10-14 “Strutture per la mobilità ferroviaria”

S'intendono le stazioni ed i caselli ferroviari.

15.1.11 SPXX-XX “PATRIMONIO IMMOBILIARE”

SPXX-XX “Acquisizione di aree edificabili”

S'intendono gli immobili per i quali è prevista l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione a programmi di istituzione di servizi pubblici d'interesse generale.

Art. 16 NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI

1. In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono prestabiliti dal presente articolo sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso.
2. Anche in assenza di specifico richiamo al presente articolo, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita.
3. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque obbligatorio il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.
4. Si riporta, di seguito, l'elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati. La gamma (riferita ai codici NCS) specifica la possibilità (A) o meno (NA) del loro utilizzo per la tinteggiatura del fondo, degli infissi, delle imposte, delle inferriate e delle ringhiere.

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S0907-Y30R	A	A	NA	NA
S0907-Y70R	A	A	NA	NA
S0510-Y80R	A	A	NA	NA
S1510-Y60R	A	NA	NA	NA
S1505-Y30R	NA	A	NA	NA
S1505-Y40R	A	A	NA	NA
S0907-Y50R	A	A	NA	NA
S1515-Y50R	A	NA	NA	NA
S2005-Y30R	A	NA	NA	NA
S2005-Y40R	A	A	NA	NA
S2005-Y50R	A	A	NA	NA
S2010-Y60R	A	NA	NA	NA
S1502-Y50R	NA	A	A	NA
S2002-Y50R	A	A	NA	NA
S3005-Y80R	A	A	NA	NA
S3020-Y50R	A	NA	NA	NA
S3000-N	A	NA	NA	NA
S2502-Y	A	A	NA	NA
S3005-Y50R	A	A	A	NA
S3020-Y60R	A	NA	NA	NA
S2005-Y60R	A	A	NA	NA
S2010-Y70R	A	NA	NA	NA
S3010-Y60R	A	NA	NA	NA
S4010-Y70R	A	NA	NA	NA
S1010-Y30R	A	NA	NA	NA
S1515-Y20R	A	NA	NA	NA
S2020-Y20R	A	NA	NA	NA
S2030-Y10R	A	NA	NA	NA
S1510-Y30R	A	NA	NA	NA

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S2010-Y30R	A	NA	NA	NA
S2010-Y40R	A	NA	NA	NA
S1510-Y40R	A	A	NA	NA
S1015-Y30R	A	NA	NA	NA
S2010-Y50R	NA	A	NA	NA
S3010-Y50R	A	NA	NA	NA
S2010-Y10R	A	NA	NA	NA
S2010-Y20R	A	A	NA	NA
S3010-Y10R	A	NA	NA	NA
S3010-Y30R	NA	A	NA	NA
S1010-G90Y	A	A	NA	NA
S2020-Y	A	NA	NA	NA
S1515-G90Y	A	NA	NA	NA
S2010-G80Y	A	A	NA	NA
S0520-Y10R	A	A	NA	NA
S1510-Y20R	A	A	NA	NA
S1015-Y20R	A	NA	NA	NA
S0515-Y20R	A	A	NA	NA
S0530-Y20R	A	NA	NA	NA
S2030-Y20R	A	NA	NA	NA
S3030-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y70R	A	NA	NA	NA
S4020-Y30R	A	NA	NA	NA
S4020-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y80R	A	NA	NA	NA
S4020-Y70R	A	A	A	NA
S4020-Y50R	A	A	A	NA
S5030-Y40R	NA	NA	A	NA
S6020-Y30R	NA	NA	A	NA

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S1515-Y30R	A	NA	NA	NA
S2020-Y40R	A	NA	NA	NA
S3020-Y30R	A	NA	NA	NA
S0515-Y40R	A	A	NA	NA
S1020-Y20R	A	NA	NA	NA
S2020-Y10R	A	NA	NA	NA
S3020-Y10R	A	NA	NA	NA
S0505-Y40R	A	A	NA	NA
S1005-Y20R	A	A	NA	NA
S3010-G90Y	NA	A	A	NA
S3005-Y20R	A	NA	NA	NA
S4005-Y20R	A	NA	A	NA
S5005-Y80R	NA	NA	NA	A
S4010-Y10R	A	NA	NA	NA
S0510-Y10R	N	NA	A	NA
S5005-Y50R	NA	NA	NA	A
S6005-Y20R	NA	NA	A	A
S3005-G80Y	NA	A	A	NA
S5005-G80Y	NA	NA	A	A
S4005-Y50R	A	NA	A	NA
S7010-Y10R	NA	NA	NA	A
S4005-G80Y	NA	A	A	NA
S6010-G70Y	NA	NA	NA	A
S6010-G50Y	NA	NA	A	A
S7005-G20Y	NA	NA	A	A

NCS	Fondo	Serramenti		Inferriate e ringhiere
		Infissi	Imposte	
S6020-Y70R	NA	NA	A	NA
S0507-Y40R	A	A	NA	NA
S1505-Y20R	A	A	NA	NA
S1005-Y10R	A	NA	NA	NA
S2005-Y20R	NA	A	NA	NA
S2005-Y10R	A	A	NA	NA
S2010-Y	A	NA	NA	NA
S2010-G90Y	A	A	NA	NA
S3010-Y	A	NA	NA	NA
S1002-Y	A	A	NA	NA
S1505-G90Y	A	A	NA	NA
S2005-Y	A	NA	NA	NA
S4502-Y	NA	NA	A	A
S1502-G50Y	A	A	NA	NA
S2005-G10Y	A	NA	NA	NA
S4005-B80G	NA	NA	A	A
S6502-Y	NA	NA	NA	A
S1505-G80Y	A	A	NA	NA
S3502-Y	NA	NA	A	A
S6500-N	NA	NA	A	A
S8000-N	NA	NA	NA	A
S1005-Y	A	A	NA	NA
S2010-G60Y	A	A	NA	NA
S2010-G70Y	A	A	NA	NA
S4010G30Y	NA	NA	A	A

Art. 17 AREE ED ATTREZZATURE PER SERVIZI PUBBLICI E/O D'INTERESSE PUBBLICO: NORMA GENERALE

1. Il PdS comunale regola, attraverso le disposizioni di cui ai successivi articoli delle presenti Norme, le attività sulle aree classificate come servizi pubblici o di interesse pubblico o collettivo.

2. In ragione dell'assetto territoriale locale così come definito alla data d'adozione delle presenti Norme, nonché del progetto di piano, il PdS comunale individua, le seguenti tipologie di aree per servizi pubblici:

1. tipologia: **SP01**
sottocategorie: 02 (Zone di salvaguardia – Aree protette);
03 (Verde di arredo);
04 (Verde di connessione);
05 (Verde attrezzato);
2. tipologia: **SP02**
sottocategorie: 02 (Parcheggi di rotazione);
03 (Parcheggi di accoglienza);
04 (Parcheggi di destinazione);
3. tipologia: **SP03**
sottocategorie: 02 (Scuole dell'infanzia);
03 (Scuole primarie);
04 (Scuole secondarie di primo grado);

08 (Centro di formazione superiore)
09 (Alta formazione artistica, musicale, coreutica);
11 (Servizi per l'istruzione non cartografabili);

4. tipologia: SP04

sottocategorie: 01 (Impianti sportivi);
03 (Servizi per le attività sportive non cartografabili);

5. tipologia: SP05

sottocategorie: 01 (Distretti ATS);
02 (Centri di assistenza primaria);
03 (Centri di assistenza secondaria);
06 (Centri per minori);
09 (Farmacie);
11 (Servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili);

6. tipologia: SP06

sottocategorie: 01 (Musei);
02 (Biblioteche);
03 (Teatri);
05 (Centri sociali);
06 (Centri ricreativi);
07 (Centri di culto);
08 (Associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie);
09 (Strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile);
10 (Servizi culturali, sociali e ricreativi non cartografabili);

7. tipologia: SP08

sottocategorie: 01 (Enti territoriali);
06 (Strutture mortuarie);
07 (Spazi aggregativi a cielo aperto);

8. tipologia: SP09

sottocategorie: 09 (Strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile);
11 (Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica);
12 (Strutture tecnologiche delle reti di smaltimento dei reflui urbani);
13 (Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas);
15 (Strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione);
17 (Attrezzature tecnologiche);
19 (Servizi urbanizzativi non cartografabili);

9. tipologia: SP10

sottocategorie: 08 (Strade locali (urbane ed extraurbane));
10 (Percorsi pedonali o ciclabili).

3. Dei servizi di cui al comma precedente, il PdS attesta le caratteristiche e fornisce i dati necessari al completamento del quadro generale di fattibilità, anche in relazione ai fattori economici coinvolti nell'assetto generale di Piano.

4. I singoli interventi che interessano le aree di cui al precedente comma individuate nelle tavole grafiche del PdS dovranno essere preceduti da un apposito studio planivolumetrico esteso a tutto l'ambito di ogni servizio pubblico.

5. È prevista l'acquisizione da parte del Comune o l'assoggettamento all'uso pubblico di tutte le aree delle zone SP, ad eccezione degli edifici di culto e per servizi parrocchiali (e le relative pertinenze) o di servizi gestiti da privati e specificatamente individuati nel PdS.
6. In caso di opere d'iniziativa privata, le previsioni relative agli ambiti SP si attuano mediante PdCc o PA, a seconda dei casi previsti (per ogni singolo ambito) dal Documento di Piano (DdP), dal PdR ovvero dalle schede tecniche del PdS.
7. Gli asili nido (SP03-01) e le scuole dell'infanzia (SP03-02) di iniziativa privata sono ammessi in tutti gli ambiti regolamentati dal PdR aventi destinazione prevalentemente residenziale, commerciale-direzionale, turistico-ricettiva. La loro attuazione, nei limiti degli indici definiti dai rispettivi articoli normativi del PdR e nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri stereometrici, è ammessa per una quota massima sul peso insediativo non superiore al **30%**.
8. Gli impianti sportivi (SP04-01) di iniziativa privata sono ammessi in tutti gli ambiti regolamentati dal PdR aventi destinazione produttiva e/o commerciale-direzionale. La loro attuazione, nei limiti degli indici definiti dai rispettivi articoli normativi del PdR e nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri stereometrici, è ammessa per una quota massima sul peso insediativo non superiore al **30%**.
9. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammesso l'allestimento temporaneo di spazi aggregativi all'aperto per sagre, feste popolari e manifestazioni sportive. Tali allestimenti, in caso di iniziative private, saranno in ogni caso soggetti alle opportune prassi autorizzative previste dal Comune. Qualsiasi manufatto posto in essere per lo svolgersi di attività temporanee non specificamente ammesso dalle relative Norme di piano deve essere rimosso a distanza di **24 ore** dalla conclusione dell'evento a cura dei promotori.
10. Per tutti gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze si richiama il rispetto delle indicazioni contenute nella Relazione relativa alla Rete Ecologica Comunale facente parte integrante del PGT ovvero si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme. Nel caso in cui l'ambito oggetto di intervento interferisca con aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale e/o alle Aree agricole di valore paesistico ambientale si dovrà prevedere anche il progetto di compensazione ecologica.

17.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce i parametri generali per l'attuazione delle previsioni di Piano con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in relazione agli obiettivi di sviluppo urbano assunti con il PGT.
2. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche di ogni singolo ambito normato dalle presenti NTA, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli normanti gli ambiti del PdS. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
4. Alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, sono attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al comune, diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo.

5. Mitigazioni ambientali

Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale. Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme. Nel caso in cui l'ambito oggetto di intervento interferisca con aree appartenenti alla Rete Ecologica Regionale e/o alle Aree agricole di valore paesistico ambientale si dovrà prevedere anche il progetto di compensazione ecologica.

6. Gas Radon in ambiente indoor

Su tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi su edifici destinati o da destinare alla permanenza anche non continuativa di persone devono prevedere idonee tecniche costruttive e/o misure mitigative volte ad evitare l'esposizione umana al gas

radon in ambienti al chiuso, con particolare riferimento alle abitazioni, alle strutture turistico-alberghiere e ricettive-ristorative, alle strutture commerciali-direzionali, agli edifici produttivi (compresi i depositi), nonché i locali per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, così come in genere quelli adibiti ad ambiente di lavoro. Si richiamano per intero a tal fine i contenuti ed i requisiti prestazionali di cui alle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” di cui al Decreto Regionale della Lombardia n. 12678 del 21/12/2011; l'osservanza a tali disposti è da intendersi prescrittiva ed integrante delle presenti Norme nell'ambito dei criteri di progettazione, dei materiali e delle tecniche costruttive degli interventi edilizi di ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione delle attività e delle funzioni richiamate al primo periodo del presente comma. L'adeguamento ai requisiti di cui al Decreto Regionale 12678/2011 dovrà in ogni caso essere garantito per gli interi corpi di fabbrica oggetto d'intervento. In particolare, dovranno essere adottati criteri di progettazione e tecniche costruttive con lo scopo di intercettare eventuali flussi di gas radon provenienti dal sottosuolo, anche mediante soluzioni in grado di garantire l'isolamento dal terreno delle strutture orizzontali e verticali dei locali a contatto con il suolo. Ai medesimi fini della tutela della salute umana, in presenza di gas radon dovrà inoltre essere garantito l'isolamento dall'umidità ed idrico, con caratteristiche di perfetta tenuta. I locali interrati adibiti alla permanenza (anche temporanea) di persone dovranno essere dotati di estrattori forzati a garanzia di un adeguato ricambio d'aria, così da evitare il raggiungimento di concentrazioni significative di gas radon. Per i locali interrati e seminterrati ove la permanenza di persone è prevista in via non prevalente (compresi scantinati, garage, et similia) e direttamente comunicanti con locali adibiti ad uso abitativo, dovranno essere in ogni caso previsti e posti in opera gli opportuni sistemi di isolamento all'uopo previsti dalle Linee guida regionali di riferimento. La conformità dei criteri di progettazione, dei sistemi e degli impianti, dei materiali e delle tecniche costruttive da impiegarsi dovrà essere certificata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, in fase di progettazione e richiesta di agibilità. Nei limiti dell'efficacia funzionale degli accorgimenti tecnico-progettuali, è facoltà del Comune stabilire l'impiego di materiali e soluzioni maggiormente consone al contesto d'inserimento dell'intervento, in particolare nei Nuclei d'Antica formazione (o nelle aree in diretto rapporto con essi), nelle aree di salvaguardia, nelle aree di mitigazione/protezione ambientale e paesistica e nelle aree agricole di salvaguardia.

7. Rischio idrogeologico

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Regio Decreto Legge 30/12/1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- RD 16/05/1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30/12/1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65;
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 61, co. 1, lett. g), e co. 5 LR 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.

8. Sicurezza statica e normativa antisismica

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- Circolare del Ministero per le Infrastrutture 2/02/2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14/01/2008);

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- DMLLPP 15/05/1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, co. 4, Legge 28/02/1985 n. 47), come modificato dal DMLLPP 20/09/1985;
- LR 12/10/2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche);
- DGR 30/03/2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, co. 1, e 13, co. 1, della LR 33/2015)";
- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare artt. 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (artt. da 64 a 76).

9. Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPR 6/06/2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III;
- Legge 5/02/1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24;
- Legge 28/02/1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, co. 20, secondo periodo;
- DMLLPP 14/06/1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche);
- DPR 24/07/1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- Circolare del Ministero dell'Interno 1/03/2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili);
- LR 20/02/1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

10. Sicurezza degli impianti

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DMSE 22/01/2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- DPR 30/04/1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio);
- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili);
- DMI 20/12/2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

11. Tutela dal rumore e isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DPCM 1/03/1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);
- Legge 26/10/1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- Regolamenti di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti;

- DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- DPCM 5/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- DL 13/05/2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/2011, n. 106, art. 5, co. 1 e 5;
- DPR 19/10/2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, co. 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122), in particolare art. 4;
- DLgs 17/02/2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30/10/2014, n. 161);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- LR 10/08/2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico);
- DGR 12/07/2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";
- DGR 8/03/2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10/01/2014, n. X/1217 e 4/12/2017, n. X/7477).

12. Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- DLgs 3/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- LR 12/12/2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52;
- RR 24/03/2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie);
- RR 24/03/2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne).

13. Prevenzione dell'inquinamento luminoso

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Norme tecniche UNI 10819/1999 "Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso";
- LR 5/10/2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso).

14. Reticolo Idrico Minore (RIM)

Si richiamano espressamente i disposti di cui alla normativa vigente in materia, di seguito elencata, cui tutti gli interventi devono essere conformi.

- Regio Decreto 8/05/1904, n. 368 così come variato dal Regolamento Regionale n. 3 del 08/02/2010;
- Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" così come variato dall'ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2019.
- Legge 5/01/1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche

- LR 24/11/1997, n. 41 "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti",
- DLgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59";
- Delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/1999, 11/05/1999, "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B";
- Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 18 del 26/04/2001 di adozione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/05/2001 di approvazione del "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8/08/2001;
- DGR n. 47310 del 22/12/99 e s.m. e i;
- Direttiva del 27/12/1999 del Direttore Generale della Direzione OO.PP. e Protezione Civile della Regione Lombardia per la gestione della polizia idraulica;
- LR 5/01/2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del DLgs n. 112 del 1998";
- DGR 29/10/2001 n. 7/6645, "Direttive regionali in attuazione dell'art. 3 della LR 41/97, per lo studio geologico a supporto del PRG";
- DGR 25/02/2002 n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 co. 114 della LR 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica." e s.m. e i.;
- DGR 12/04/2002 n. 8743;
- DGR 01/08/2003 n. 13950;
- DGR n. 7/20212 del 14/01/05 - "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico";
- DGR 11/02/2005 n. 20552 "Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, co. 5 della LR 7/2003";
- DLgs 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- DGR del 2/08/2007 n. 5324 "Linee guida di Polizia Idraulica";
- DGR del 31/10/2007 n. 8/5774 "Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo - Modifica alle D.G.R. n. 7868/2002 e n.13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, co. 114, LR n. 1/2000);
- DGR 1/10/2008 n. 8/8127 "Modifica del reticolo idrico principale determinato con la DGR 7868/2002";
- LR 5/12/2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- DGR del 28/10/2009 n. 8/10402 "Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, co. 5 della LR 10/2019";
- DGR del 26/10/2010 n. 9/713 "Modifica delle DGR n. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008 in materia di canoni demaniali di polizia idraulica";
- Regolamento Regionale n°3 del 08/02/2010;
- DGR 13/10/2011, n. IX/2362 "Modifica della DGR 713 del 26/10/2010 in materia di canoni demaniali di polizia idraulica"
- Piano di Risanamento Regionale delle Acque e Piano per la Tutela e l'Uso delle Acque (PRRA 1995 poi PTUA 2006 e 2016);
- DGR 30/11/2011, n. 9/2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art.57, co. 1 della LR12/05, approvati con DGR 8/1566/2005 e dalla DGR 8/7374/2008".
- LR 28/12/2011, n. 25 "Modifiche alla LR 5/12/2008, n. 31 e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica"
- DGR 31/10/2014, n. 10/2591 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica

- DGR n. 10/4229 del 23/10/15 "Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni di polizia idraulica";
- LR 15/03/2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- DGR 19/06/2017, n. X/6738/2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza ai sensi dell'art.58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7/12/2016 con deliberazione n.5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po");
- RR n. 7 del 23/11/2017 (approvato con DGR X/7372 del 20/11/2017) e s.m.i. "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'Art. 58 bis della LR 12/2005 (Legge per il governo del territorio)";
- All. C alla DGR n. 10/7581 del 17/12/2017 "Individuazione del reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica";
- DGR 24/10/2018, n. XI/698 "Aggiornamento della DGR 18/12/2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della LR 29/06/2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)";
- DGR 22/11/2019 - n. 16869 Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2020 a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell'art. 6 della LR 29/06/2009, n. 10;
- DGR 14/12/2020 - n. XI/4037 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della DGR 18/12/2017 n. X/7581, della DGR 24/10/2018 n. XI/698 e dei relativi allegati tecnici.

17.2 Distanze

Distanze da:	In caso di Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato		In caso di Permesso di Costruire
	(esterni al comparto)	(interni al comparto)	
Confini	Pari a $h_e/2$, mai < 5,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a $h_e/2$, mai < 5,00 m
Edifici	Pari a h_e , mai < 10,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a h_e , mai < 10,00 m
Strade	Arretramento indicato nelle tavole specifiche	Secondo prescrizioni del PA/PdCc	Arretramento indicato nelle tavole specifiche
	Nel TUC, salvo indicazioni, mai < 5,00 m		Nel TUC, salvo indicazioni, mai < 5,00 m

17.3 Recinzioni, muri di sostegno

Destinazioni		A		B	
Servizi pubblici	Recinzioni	I	superficie opaca (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
		II	superficie opaca (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
			superficie trasparente (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
	Muri di sostegno		(altezza massima)	(come da progetto)	(come da progetto)

1. I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali.
2. I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà private.
3. Le casistiche I e II sono tra di loro alternative e rinviate alle scelte progettuali del proponente.
4. Le recinzioni di aree lungo le strade aperte al pubblico transito dovranno rispettare le tipologie della zona ed assicurare comunque pieno rispetto della visibilità e della sicurezza stradale, nell'osservanza delle prescrizioni della Commissione del Paesaggio e degli Uffici Comunali.

Nelle zone di nuova edificazione le recinzioni, sia verso strada che verso proprietà confinanti dovranno essere prevalentemente di tipo aperto.

5. Nella parte trasparente delle recinzioni è vietata l'affissione di teli o altro materiale univoco, ad eccezione di siepi sempreverdi costituite con essenze tipiche della zona (desunte dall'art. 5 delle presenti Norme).

6. Per la realizzazione delle recinzioni in fascia di rispetto RIM e RIP si prescrive l'osservanza delle disposizioni di cui alle presenti Norme.

7. I cancelli degli accessi carrai e gli accessi ai parcheggi ed alle autorimesse pubbliche o private devono essere ubicati in modo da non provocare intralci alla circolazione sulla pubblica via ed essere arretrati di **ml 4,00** dal filo stradale.

In caso l'uscita dal parcheggio o dall'autorimessa sia costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico traffico deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno **4,00 metri** di lunghezza.

Sono fatte salve le distanze inferiori di arretramento per gli accessi carrai già esistenti e nei casi in cui la distanza tra l'immobile e la sede viaria sia inferiore a **m 4,00**.

In corrispondenza degli accessi carrabili, il piano dei marciapiedi non può venire in alcun modo alterato, tranne in corrispondenza al cordone, che sarà convenientemente smussato.

Le soglie di detti accessi devono essere collocate in quota col marciapiede e sistemate in modo da evitare il deflusso dell'acqua piovana all'esterno della proprietà.

17.4 Permesso di Costruire in deroga

1. Ai sensi della parte II, titolo I, capo II, art. 40, della LR 12/05 e ss. mm. e ii., per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga alle disposizioni del PdS.

2. I permessi di costruire in deroga di cui al precedente comma possono essere rilasciati a seguito di preventiva deliberazione di Consiglio Comunale e senza necessità di nulla osta regionale.

3. La deroga ai parametri stabiliti dal PdS, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente:

- a)** i limiti di densità edilizia;
- b)** i limiti d'altezza dei fabbricati;
- c)** i limiti di distanza fra edifici;
- d)** destinazioni d'uso.

4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti Norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'art. 40 co. 3 della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della LR 6/1989 e ss. mm. e ii.

Art. 18SP01 "AREE NATURALI, VERDE"

18.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono ambiti pubblici o assoggettati ad uso pubblico che, nell'ambito del territorio cittadino, identificano spazi destinati a:

- a)** zone di salvaguardia, aree protette (SP01-02);
- b)** aree a verde di arredo (SP01-03);
- c)** aree a verde di connessione (SP01-04);
- d)** aree a verde attrezzato (SP01-05).

2. È vietata ogni edificazione, salvo le attrezzature per la funzionalità degli impianti e la custodia, ammessi esclusivamente per gli ambiti di cui al precedente co. 1, lettera b) e c), che dovranno avere un'altezza non superiore a **4,50 m** e superficie coperta (SC) non superiore a **50 mq**. Tali manufatti sono consentiti nel numero di uno per singolo ambito evidenziato dalle tavole grafiche del PdS.

3. L'attuazione è consentita mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale o da privati previo convenzionamento con il Comune; la realizzazione di tali opere dovrà essere regolamentata da una convenzione che disciplini gli impegni di spesa e ne indichi i soggetti attuatori e prescriva tempi, obblighi, garanzie reali e modalità di attuazione. La cubatura consentita per l'edificazione dei fabbricati di cui al precedente comma è quella determinata dai singoli progetti preliminari approvati dalla Giunta comunale.

4. Il mantenimento degli ambiti di cui alla lettera a) di cui al precedente co. 1 dovrà prevedere una piantumazione estesa alla singole aree per una densità di almeno un soggetto arboreo ogni **40,00 mq**. Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere di tipo autoctono ed, in particolare, desunte dall'art. 5 delle presenti Norme.

5. Il mantenimento degli ambiti di cui alla lettera b), c) e d) di cui al precedente co. 1 dovrà prevedere una piantumazione estesa alla singole aree per una densità di almeno un soggetto arboreo ogni **60,00 mq**. Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere di tipo autoctono ed, in particolare, desunte dall'art. 5 delle presenti Norme ovvero dagli elaborati del progetto della Rete Ecologica Comunale allegati al PGT per farne parte integrante e sostanziale.

6. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

Art. 19SP02 "PARCHEGGI"

19.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico riservati alla sosta veicolare in superficie con caratteristiche funzionali:

- a)** di rotazione (SP02-02);
- b)** di accoglienza (SP02-03);
- c)** di destinazione (SP02-04).

2. Negli ambiti SP02 potranno essere realizzati, nel sottosuolo, parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della L. 122/1989. La realizzazione di tali opere dovrà essere regolamentata da una convenzione che disciplini gli impegni di spesa e ne indichi i soggetti attuatori e prescriva tempi, obblighi, garanzie reali e modalità di attuazione.

3. Nelle aree per parcheggi pubblici a servizio di ambiti residenziali, produttivi, commerciali e direzionali valgono le seguenti prescrizioni:

- a)** i parcheggi a raso saranno eseguiti con apposite superfici carraie durevoli. Saranno riservati appositi posti macchina ad uso delle persone diversamente abili, secondo le quantità prescritte dalle leggi vigenti in materia;
- b)** la superficie minima degli effettivi spazi a parcheggio non dovrà essere inferiore al **50%** dell'area di ogni ambito individuato dal PdS;
- c)** è consentita l'edificazione di parcheggi pubblici multipiano; in tal caso la superficie di ciascun piano potrà essere computata al fine del soddisfacimento della dotazione minima richiesta.

4. Dove tecnicamente possibile, la pavimentazione degli spazi a parcheggio deve essere realizzata in materiale filtrante (o tecniche e materiali simili), al fine di evitare la completa impermeabilizzazione del suolo, e si deve prevedere un'adeguata alberatura con specie autoctone desunte dall'art. 5 delle presenti Norme e/o dagli elaborati del progetto di REC.

5. L'attuazione è consentita mediante interventi diretti dall'Amministrazione Comunale o da privati previo convenzionamento con il Comune. È consentita la possibilità di ricavare parcheggi pubblici nel sottosuolo; in questo caso la superficie sovrastante, opportunamente piantumata, oltre a prevedere parcheggi scoperti potrà essere attrezzata per il gioco e lo svago.

6. In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di edificazione, salvo accessori per la gestione e la vigilanza dei parcheggi.

7. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

Art. 20SP03 "ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE"

20.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata, riservati alle attività scolastiche in conformità al DM 18/12/1975; con gli SP03 il PdS individua:

- a)** scuole dell'infanzia (SP03-02);
- b)** scuole primarie (SP03-03);
- c)** scuole secondarie di primo grado (SP03-04);
- d)** centri di formazione superiore (SP03-08);
- e)** alta formazione artistica, musicale, coreutica (SP03-09);
- f)** servizi per l'istruzione non cartografabili (SP03-11).

2. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

3. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

20.2 Indici

			SP03-02	SP03-03	SP03-04	SP03-08	SP03-09
Volume	IT	mc/mq	\	\			\
	IF	mc/mq	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Volume predefinito	mc	\	\			\
SL	IT	mq/mq	\	\			\
	IF	mq/mq	\	\			\
	Superficie lorda predefinita	mq	\	\			\
SCOP	IC	% ST	\	\			\
		% SF	\	\			\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	hu - altezza urbanistica	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati all'istruzione. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a **100,00 mq.**

20.3 Destinazioni

Tipologia dei servizi pubblici (destinazioni)			Ammissibilità delle destinazioni	Quota massima sul peso insediativo (% SL o V)	Soglia dimensionale massima (mq SL)
Aree naturali, verde	Spiagge lacustri o fluviali	SP01-01	Non ammessa	-	-
	Zone di salvaguardia – Aree protette	SP01-02	Non ammessa	-	-
	Verde di arredo	SP01-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di connessione	SP01-04	Non ammessa	-	-
	Verde attrezzato	SP01-05	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di quartiere	SP01-06	Non ammessa	-	-
Parcheggi	Parcheggi d'interscambio	SP02-01	Non ammessa	-	-
	Parcheggi di rotazione	SP02-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi d'accoglienza	SP02-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi di destinazione	SP02-04	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
Attrezzature per l'istruzione	Asili nido	SP03-01	Ammessa	100	-
	Scuole dell'infanzia	SP03-02	Ammessa	100	\
	Scuole primarie	SP03-03	Ammessa	100	\
	Scuole secondarie di primo grado	SP03-04	Ammessa	100	\
	Scuole secondarie di secondo grado	SP03-05	Non ammessa	-	-
	Scuole CONI	SP03-06	Non ammessa	-	-
	Università	SP03-07	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione superiore	SP03-08	Non ammessa	-	-
	Alta formazione artistica, musicale, etc.	SP03-09	Non ammessa	-	-
	Associazioni per l'istruzione	SP03-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature sportive	Impianti sportivi	SP04-01	Ammessa	Secondo DM 18/12/1975	Secondo progetto
	Associazioni sportive	SP04-02	Ammessa	Secondo DM 18/12/1975	Secondo progetto
Attrezzature socio-sanitarie	Distretti ATS	SP05-01	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza primaria	SP05-02	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza secondaria	SP05-03	Non ammessa	-	-
	Centri per disabili	SP05-04	Non ammessa	-	-
	Centri per anziani	SP05-05	Non ammessa	-	-
	Centri per minori	SP05-06	Non ammessa	-	-
	Centri estetici	SP05-07	Non ammessa	-	-
	Ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	SP05-08	Non ammessa	-	-
	Farmacie	SP05-09	Non ammessa	-	-
	Ass. socio-sanitarie / Ricerca-sviluppo	SP05-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	Musei	SP06-01	Non ammessa	-	-
	Biblioteche	SP06-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Teatri	SP06-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Centri culturali	SP06-04	Non ammessa	-	-
	Centri sociali	SP06-05	Non ammessa	-	-
	Centri ricreativi	SP06-06	Non ammessa	-	-
	Centri di culto	SP06-07	Non ammessa	-	-
	Associazioni culturali, sociali, etc.	SP06-08	Non ammessa	-	-
	Impianti turistici	SP06-09	Non ammessa	-	-
	Edilizia residenziale pubblica	SP06-11	Non ammessa	-	-
Attrezzature di supporto al mondo del lavoro	Centri fiera	SP07-01	Non ammessa	-	-
	Centri espositivi	SP07-02	Non ammessa	-	-
	Sale congressi	SP07-03	Non ammessa	-	-
	Centri per lo sviluppo di progetti aziendali	SP07-04	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione professionale	SP07-05	Non ammessa	-	-
	Servizi di supporto al mondo del lavoro	SP07-06	Non ammessa	-	-
Attrezzature amministrative	Enti territoriali	SP08-01	Non ammessa	-	-
	Strutture urbanizz. per il commercio	SP08-02	Non ammessa	-	-
	Istituzioni, enti, fondazioni	SP08-03	Non ammessa	-	-
	Sicurezza del cittadino	SP08-04	Non ammessa	-	-
	Difesa	SP08-05	Non ammessa	-	-
	Strutture mortuarie	SP08-06	Non ammessa	-	-
	Spazi aggregativi a cielo aperto	SP08-07	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto

Art. 21 SP04 "ATTREZZATURE SPORTIVE"

21.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati ad attività sportive in strutture ovvero in spazi attrezzati a cielo aperto (palestre, stadi, ecc.); con gli ambiti SP04 il PdS individua:

- a)** impianti sportivi (SP04-01);
- b)** servizi per le attività sportive non cartografabili (SP04-03).

2. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

3. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

21.2 Indici

SP04-01			
Volume	IT	mc/mq	\
	IF	mc/mq	\
	Volume predefinito	mc	3,00
SL	IT	mq/mq	\
	IF	mq/mq	\
	Superficie lorda predefinita	mq	\
SCOP	IC	% ST	\
		% SF	\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	10,00
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	13,33
	hu - altezza urbanistica	m	3,00

1. Con P si intendono i valori esistenti alla data di adozione delle presenti Norme.

21.3 Destinazioni

Tipologia dei servizi pubblici (destinazioni)			Ammissibilità delle destinazioni	Quota massima sul peso insediativo (% SL o V)	Soglia dimensionale massima (mq SL)
Aree naturali, verde	Spiagge lacustri o fluviali	SP01-01	Non ammessa	-	-
	Zone di salvaguardia – Aree protette	SP01-02	Non ammessa	-	-
	Verde di arredo	SP01-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di connessione	SP01-04	Non ammessa	-	-
	Verde attrezzato	SP01-05	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di quartiere	SP01-06	Non ammessa	-	-
Parcheggi	Parcheggi d'interscambio	SP02-01	Non ammessa	-	-
	Parcheggi di rotazione	SP02-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi d'accoglienza	SP02-03	Non ammessa	-	-
	Parcheggi di destinazione	SP02-04	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
Attrezzature per l'istruzione	Asili nido	SP03-01	Non ammessa	-	-
	Scuole dell'infanzia	SP03-02	Non ammessa	-	-
	Scuole primarie	SP03-03	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di primo grado	SP03-04	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di secondo grado	SP03-05	Non ammessa	-	-
	Scuole CONI	SP03-06	Non ammessa	-	-
	Università	SP03-07	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione superiore	SP03-08	Non ammessa	-	-
	Alta formazione artistica, musicale, etc.	SP03-09	Non ammessa	-	-
	Associazioni per l'istruzione	SP03-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature sportive	Impianti sportivi	SP04-01	Ammessa	100	Secondo progetto
	Associazioni sportive	SP04-02	Ammessa	100	Secondo progetto
Attrezzature socio-sanitarie	Distretti ATS	SP05-01	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza primaria	SP05-02	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza secondaria	SP05-03	Non ammessa	-	-
	Centri per disabili	SP05-04	Non ammessa	-	-
	Centri per anziani	SP05-05	Non ammessa	-	-
	Centri per minori	SP05-06	Non ammessa	-	-
	Centri estetici	SP05-07	Non ammessa	-	-
	Ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	SP05-08	Ammessa	10	Secondo progetto
	Farmacie	SP05-09	Non ammessa	-	-
	Ass. socio-sanitarie / Ricerca-sviluppo	SP05-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	Musei	SP06-01	Non ammessa	-	-
	Biblioteche	SP06-02	Non ammessa	-	-
	Teatri	SP06-03	Non ammessa	-	-
	Centri culturali	SP06-04	Non ammessa	-	-
	Centri sociali	SP06-05	Non ammessa	-	-
	Centri ricreativi	SP06-06	Non ammessa	-	-
	Centri di culto	SP06-07	Non ammessa	-	-
	Associazioni culturali, sociali, etc.	SP06-08	Non ammessa	-	-
	Impianti turistici	SP06-09	Non ammessa	-	-
	Edilizia residenziale pubblica	SP06-11	Non ammessa	-	-
Attrezzature di supporto al mondo del lavoro	Centri fiera	SP07-01	Non ammessa	-	-
	Centri espositivi	SP07-02	Non ammessa	-	-
	Sale congressi	SP07-03	Non ammessa	-	-
	Centri per lo sviluppo di progetti aziendali	SP07-04	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione professionale	SP07-05	Non ammessa	-	-
	Servizi di supporto al mondo del lavoro	SP07-06	Non ammessa	-	-
Attrezzature amministrative	Enti territoriali	SP08-01	Non ammessa	-	-
	Strutture urbanizz. per il commercio	SP08-02	Non ammessa	-	-
	Istituzioni, enti, fondazioni	SP08-03	Non ammessa	-	-
	Sicurezza del cittadino	SP08-04	Non ammessa	-	-
	Difesa	SP08-05	Non ammessa	-	-
	Strutture mortuarie	SP08-06	Non ammessa	-	-
	Spazi aggregativi a cielo aperto	SP08-07	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto

Art. 22SP05 "ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE"

22.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati allo svolgimento di funzioni socio-sanitarie che annoverano:

- a)** distretti ASL (SP05-01);
- b)** centri di assistenza primaria (SP05-02);
- c)** centri di assistenza secondaria (SP05-03);
- d)** centri per minori (SP05-06);
- e)** farmacie (SP05-09);
- f)** servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili (SP05-11).

2. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

3. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

22.2 Indici

			SP05-01	SP05-02	SP05-03	SP05-06	SP05-09
Volume	IT	mc/mq	\	\	\	\	\
	IF	mc/mq	\	3,00	3,00	P	3,00
	Volume predefinito	mc	(1)	\	\	\	(*)
SL	IT	mq/mq	\	\	\	\	\
	IF	mq/mq	\	\	\	\	\
	Superficie lorda predefinita	mq	\	\	\	\	\
SCOP	IC	% ST	\	\	\	\	\
		% SF	\	\	\	\	\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	P	12,00	12,00	P	7,50 (*)
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	P	16,00	16,00	P	10 (*)
	hu - altezza urbanistica	m	3,00	3,00	3,00	3,00	(*)

Note:

(1) Vedi co. 2 del punto successivo.

(*) Secondo gli indici urbanistici stabiliti per gli ambiti territoriali in cui è ricompreso l'edificio nel PdR.)

1. Con P si intendono i valori esistenti alla data di adozione delle presenti Norme.

22.3 Ambiti sottoposti a disposizioni particolari

1. Agli ambiti appositamente individuati dal piano di seguito normati si applicano gli specifici indici e parametri in deroga alle disposizioni generali di cui al presente articolo.

2. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano dei Servizi come **SP05-01/01** è assentita la realizzazione di una potenzialità edificatoria pari a **2.000 mq** di slp da riservare alla funzione logistica e magazzino merci.

22.4 Destinazioni

Tipologia dei servizi pubblici (destinazioni)			Ammissibilità delle destinazioni	Quota massima sul peso insediativo (% SL o V)	Soglia dimensionale massima (mq SL)
Aree naturali, verde	Spiagge lacustri o fluviali	SP01-01	Non ammessa	-	-
	Zone di salvaguardia – Aree protette	SP01-02	Non ammessa	-	-
	Verde di arredo	SP01-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di connessione	SP01-04	Non ammessa	-	-
	Verde attrezzato	SP01-05	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di quartiere	SP01-06	Non ammessa	-	-
Parcheggi	Parcheggi d'interscambio	SP02-01	Non ammessa	-	-
	Parcheggi di rotazione	SP02-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi d'accoglienza	SP02-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi di destinazione	SP02-04	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
Attrezzature per l'istruzione	Asili nido	SP03-01	Non ammessa	-	-
	Scuole dell'infanzia	SP03-02	Non ammessa	-	-
	Scuole primarie	SP03-03	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di primo grado	SP03-04	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di secondo grado	SP03-05	Non ammessa	-	-
	Scuole CONI	SP03-06	Non ammessa	-	-
	Università	SP03-07	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione superiore	SP03-08	Non ammessa	-	-
	Alta formazione artistica, musicale, etc.	SP03-09	Non ammessa	-	-
	Associazioni per l'istruzione	SP03-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature sportive	Impianti sportivi	SP04-01	Non ammessa	-	-
	Associazioni sportive	SP04-02	Non ammessa	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	Distretti ATS	SP05-01	Ammessa	100	\
	Centri di assistenza primaria	SP05-02	Ammessa	100	\
	Centri di assistenza secondaria	SP05-03	Ammessa	100	\
	Centri per disabili	SP05-04	Ammessa	100	\
	Centri per anziani	SP05-05	Ammessa	100	\
	Centri per minori	SP05-06	Ammessa	100	\
	Centri estetici	SP05-07	Ammessa	100	\
	Ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	SP05-08	Ammessa	100	\
	Farmacie	SP05-09	Ammessa	100	\
	Ass. socio-sanitarie / Ricerca-sviluppo	SP05-10	Ammessa	100	\
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	Musei	SP06-01	Non ammessa	-	-
	Biblioteche	SP06-02	Non ammessa	-	-
	Teatri	SP06-03	Non ammessa	-	-
	Centri culturali	SP06-04	Non ammessa	-	-
	Centri sociali	SP06-05	Non ammessa	-	-
	Centri ricreativi	SP06-06	Non ammessa	-	-
	Centri di culto	SP06-07	Non ammessa	-	-
	Associazioni culturali, sociali, etc.	SP06-08	Non ammessa	-	-
	Impianti turistici	SP06-09	Non ammessa	-	-
	Edilizia residenziale pubblica	SP06-11	Non ammessa	-	-
Attrezzature di supporto al mondo del lavoro	Centri fiera	SP07-01	Non ammessa	-	-
	Centri espositivi	SP07-02	Non ammessa	-	-
	Sale congressi	SP07-03	Non ammessa	-	-
	Centri per lo sviluppo di progetti aziendali	SP07-04	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione professionale	SP07-05	Non ammessa	-	-
	Servizi di supporto al mondo del lavoro	SP07-06	Non ammessa	-	-
Attrezzature amministrative	Enti territoriali	SP08-01	Non ammessa	-	-
	Strutture urbanizz. per il commercio	SP08-02	Non ammessa	-	-
	Istituzioni, enti, fondazioni	SP08-03	Non ammessa	-	-
	Sicurezza del cittadino	SP08-04	Non ammessa	-	-
	Difesa	SP08-05	Non ammessa	-	-
	Strutture mortuarie	SP08-06	Non ammessa	-	-
	Spazi aggregativi a cielo aperto	SP08-07	Non ammessa	-	-

Art. 23SP06 "ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE"

23.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati allo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative. In tali ambiti il PdS individua:

- a)** musei (SP06-01);
- b)** biblioteche (SP06-02);
- c)** teatri (SP06-03);
- d)** centri sociali (SP06-05);
- e)** centri ricreativi (SP06-06);
- f)** centri di culto (SP06-07);
- g)** associazioni culturali, sociali, ricreative umanitarie (SP06-08);
- h)** impianti turistici (SP06-09);
- i)** servizi culturali, sociali e ricreativi non cartografabili (SP06-10);

2. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

3. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

23.2 Indici

			SP06-01	SP06-02	SP06-03	SP06-05	SP06-06	SP06-07
Volume	IT	mc/mq	\	\	\	\	\	\
	IF	mc/mq	P	3,00	3,00	3,00	3,00	\
	Volume predefinito	mc	\	\	\	\	\	P
SL	IT	mq/mq	\	\	\	\	\	\
	IF	mq/mq	\	\	\	\	\	\
	Superficie lorda predefinita	mq	\	\	\	\	\	\
SCOP	IC	% ST	\	\	\	\	\	\
		% SF	\	\	\	\	\	\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	P	12,00	12,00	12,00	12,00	P
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	P	16,00	16,00	16,00	16,00	P
	hu - altezza urbanistica	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

			SP06-08	SP06-09
Volume	IT	mc/mq	3,00	3,00
	IF	mc/mq	\	\
	Volume predefinito	mc	\	\
SL	IT	mq/mq	\	\
	IF	mq/mq	\	\
	Superficie lorda predefinita	mq	\	\
SCOP	IC	% ST	\	\
		% SF	\	\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	9,00	9,00
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	12,00	12,00
	hu - altezza urbanistica	m	3,00	3,00

1. Con P si intendono i valori esistenti alla data di adozione delle presenti Norme.

23.3 Ambiti sottoposti a disposizioni particolari

1. Agli ambiti appositamente individuati dal piano di seguito normati si applicano gli specifici indici e parametri in deroga alle disposizioni generali di cui al presente articolo.

2. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come norma particolare C, relativa alla **SP06-08/04** del Piano dei Servizi, è ammessa la trasformazione del pergolato esistente in porticato. La possibilità di intervento è subordinata al rispetto delle norme geologiche, in particolare al punto 3.4 ART.7: *ATTIVITA AMMESSE* del Regolamento di Polizia Idraulica, secondo cui *“All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono invece ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. [...] è ammesso inoltre l'ampliamento per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce aventi una profondità di 20 m, per i quali le N.T.A. del P.R.G. vigente prevedano un incremento volumetrico, a patto che la nuova superficie aggiuntiva non vada a ricadere all'interno dei primi 10 m della fascia stessa verso il corso d'acqua.*

Si specifica che per tali ampliamenti all'interno della fascia dovrà essere depositata in Comune idonea relazione tecnico-idrologica ed idraulica, redatta da un ingegnere abilitato, attestante la non influenza delle nuove opere con il deflusso delle acque almeno per eventi critici con tempo di ritorno centennale”.

3. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come norma particolare D, relativa alla **SP06-07/02** del Piano dei Servizi, sono ammessi lavori di ristrutturazione finalizzati all'allargamento dell'intersezione tra via San Lorenzo, Via A. Manzoni e via Valle purché non prevedano lo spostamento dell'entrata pedonale che affaccia direttamente su via Valle.

4. Per l'ambito individuato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole come norma particolare E in località Maglio, relativa alla **SP06-09/01** del Piano dei Servizi, sono ammesse, in aggiunta a quelle preesistenti, le destinazioni d'uso di bar, locanda ed attrezzature collettive a sostegno dell'attività in essere.

23.4 Destinazioni

Tipologia dei servizi pubblici (destinazioni)			Ammissibilità delle destinazioni	Quota massima sul peso insediativo (% SL o V)	Soglia dimensionale massima (mq SL)
Aree naturali, verde	Spiagge lacustri o fluviali	SP01-01	Non ammessa	-	-
	Zone di salvaguardia – Aree protette	SP01-02	Non ammessa	-	-
	Verde di arredo	SP01-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di connessione	SP01-04	Non ammessa	-	-
	Verde attrezzato	SP01-05	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di quartiere	SP01-06	Non ammessa	-	-
Parcheggi	Parcheggi d'interscambio	SP02-01	Non ammessa	-	-
	Parcheggi di rotazione	SP02-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi d'accoglienza	SP02-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi di destinazione	SP02-04	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
Attrezzature per l'istruzione	Asili nido	SP03-01	Non ammessa	-	-
	Scuole dell'infanzia	SP03-02	Non ammessa	-	-
	Scuole primarie	SP03-03	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di primo grado	SP03-04	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di secondo grado	SP03-05	Non ammessa	-	-
	Scuole CONI	SP03-06	Non ammessa	-	-
	Università	SP03-07	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione superiore	SP03-08	Non ammessa	-	-
	Alta formazione artistica, musicale, etc.	SP03-09	Non ammessa	-	-
	Associazioni per l'istruzione	SP03-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature sportive	Impianti sportivi	SP04-01	Non ammessa	-	-
	Associazioni sportive	SP04-02	Non ammessa	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	Distretti ATS	SP05-01	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza primaria	SP05-02	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza secondaria	SP05-03	Non ammessa	-	-
	Centri per disabili	SP05-04	Non ammessa	-	-
	Centri per anziani	SP05-05	Non ammessa	-	-
	Centri per minori	SP05-06	Non ammessa	-	-
	Centri estetici	SP05-07	Non ammessa	-	-
	Ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	SP05-08	Non ammessa	-	-
	Farmacie	SP05-09	Non ammessa	-	-
	Ass. socio-sanitarie / Ricerca-sviluppo	SP05-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	Musei	SP06-01	Ammessa	100	-
	Biblioteche	SP06-02	Ammessa	100	\
	Teatri	SP06-03	Ammessa	100	-
	Centri culturali	SP06-04	Ammessa	100	\
	Centri sociali	SP06-05	Ammessa	100	\
	Centri ricreativi	SP06-06	Ammessa	100	\
	Centri di culto	SP06-07	Ammessa	100	\
	Associazioni culturali, sociali, etc.	SP06-08	Ammessa	100	-
	Impianti turistici	SP06-09	Ammessa	100	-
	Edilizia residenziale pubblica	SP06-11	Ammessa	100	\
Attrezzature di supporto al mondo del lavoro	Centri fiera	SP07-01	Non ammessa	-	-
	Centri espositivi	SP07-02	Non ammessa	-	-
	Sale congressi	SP07-03	Non ammessa	-	-
	Centri per lo sviluppo di progetti aziendali	SP07-04	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione professionale	SP07-05	Non ammessa	-	-
	Servizi di supporto al mondo del lavoro	SP07-06	Non ammessa	-	-
Attrezzature amministrative	Enti territoriali	SP08-01	Non ammessa	-	-
	Strutture urbanizz. per il commercio	SP08-02	Non ammessa	-	-
	Istituzioni, enti, fondazioni	SP08-03	Non ammessa	-	-
	Sicurezza del cittadino	SP08-04	Non ammessa	-	-
	Difesa	SP08-05	Non ammessa	-	-
	Strutture mortuarie	SP08-06	Non ammessa	-	-
	Spazi aggregativi a cielo aperto	SP08-07	Non ammessa	-	-

Art. 24 SP08 "ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE"

24.1 Obiettivo di Piano e disposizioni generali

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati allo svolgimento di attività amministrative. In tali ambiti il PdS individua:

- a)** enti territoriali (SP08-01);
- b)** strutture mortuarie (SP08-06);
- c)** spazi aggregativi a cielo aperto (SP08-07).

2. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

3. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale e nello specifico a quanto indicato dall'allegato "A01REC". Si richiamano espressamente i contenuti di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

24.2 Indici

			SP08-01	SP08-06	SP08-07
Volume	IT	mc/mq	\	\	\
	IF	mc/mq	3,00	\	\
	Volume predefinito	mc	\	P	\
SL	IT	mq/mq	\	\	\
	IF	mq/mq	\	\	\
	Superficie lorda predefinita	mq	\	\	\
SCOP	IC	% ST	\	\	\
		% SF	\	\	\
Altezza	hf - altezza del fronte	m	12,00	P	\
	he - altezza dell'edificio (hf+1/3hf)	m	16,00	P	\
	hu - altezza urbanistica	m	3,00	3,00	\

1. Con P si intendono i valori esistenti alla data di adozione delle presenti Norme.

24.3 Destinazioni

Tipologia dei servizi pubblici (destinazioni)			Ammissibilità delle destinazioni	Quota massima sul peso insediativo (% SL o V)	Soglia dimensionale massima (mq SL)
Aree naturali, verde	Spiagge lacustri o fluviali	SP01-01	Non ammessa	-	-
	Zone di salvaguardia – Aree protette	SP01-02	Non ammessa	-	-
	Verde di arredo	SP01-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Verde di connessione	SP01-04	Non ammessa	-	-
	Verde attrezzato	SP01-05	Non ammessa	-	-
	Verde di quartiere	SP01-06	Non ammessa	-	-
Parcheggi	Parcheggi d'interscambio	SP02-01	Non ammessa	-	-
	Parcheggi ai rotazione	SP02-02	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi d'accoglienza	SP02-03	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
	Parcheggi di destinazione	SP02-04	Ammessa	Secondo progetto	Secondo progetto
Attrezzature per l'istruzione	Asili nido	SP03-01	Non ammessa	-	-
	Scuole dell'infanzia	SP03-02	Non ammessa	-	-
	Scuole primarie	SP03-03	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di primo grado	SP03-04	Non ammessa	-	-
	Scuole secondarie di secondo grado	SP03-05	Non ammessa	-	-
	Scuole CONI	SP03-06	Non ammessa	-	-
	Università	SP03-07	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione superiore	SP03-08	Non ammessa	-	-
	Alta formazione artistica, musicale, etc.	SP03-09	Non ammessa	-	-
	Associazioni per l'istruzione	SP03-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature sportive	Impianti sportivi	SP04-01	Non ammessa	-	-
	Associazioni sportive	SP04-02	Non ammessa	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	Distretti ATS	SP05-01	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza primaria	SP05-02	Non ammessa	-	-
	Centri di assistenza secondaria	SP05-03	Non ammessa	-	-
	Centri per disabili	SP05-04	Non ammessa	-	-
	Centri per anziani	SP05-05	Non ammessa	-	-
	Centri per minori	SP05-06	Non ammessa	-	-
	Centri estetici	SP05-07	Non ammessa	-	-
	Ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	SP05-08	Non ammessa	-	-
	Farmacie	SP05-09	Non ammessa	-	-
	Ass. socio-sanitarie / Ricerca-sviluppo	SP05-10	Non ammessa	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	Musei	SP06-01	Non ammessa	-	-
	Biblioteche	SP06-02	Non ammessa	-	-
	Teatri	SP06-03	Non ammessa	-	-
	Centri culturali	SP06-04	Non ammessa	-	-
	Centri sociali	SP06-05	Non ammessa	-	-
	Centri ricreativi	SP06-06	Non ammessa	-	-
	Centri di culto	SP06-07	Non ammessa	-	-
	Associazioni culturali, sociali, etc.	SP06-08	Non ammessa	-	-
	Impianti turistici	SP06-09	Non ammessa	-	-
	Edilizia residenziale pubblica	SP06-11	Non ammessa	-	-
Attrezzature di supporto al mondo del lavoro	Centri fiera	SP07-01	Non ammessa	-	-
	Centri espositivi	SP07-02	Non ammessa	-	-
	Sale congressi	SP07-03	Non ammessa	-	-
	Centri per lo sviluppo di prog. aziendali	SP07-04	Non ammessa	-	-
	Centri di formazione professionale	SP07-05	Non ammessa	-	-
	Servizi di supporto al mondo del lavoro	SP07-06	Non ammessa	-	-
Attrezzature amministrative	Enti territoriali	SP08-01	Ammessa	100	\
	Strutture urbanizz. per il commercio	SP08-02	Ammessa	100	\
	Istituzioni, enti, fondazioni	SP08-03	Ammessa	100	\
	Sicurezza del cittadino	SP08-04	Ammessa	100	\
	Difesa	SP08-05	Ammessa	100	\
	Strutture mortuarie	SP08-06	Ammessa	100	\
	Spazi aggregativi a cielo aperto	SP08-07	Non ammessa	-	-

Art. 25SP09 "IMPIANTI URBANIZZATIVI"

25.1 Obiettivo di Piano, disposizioni generali, indici

1. S'individuano con questa classificazione le reti di distribuzione e canalizzazione di tutti i sistemi urbanizzativi collocati nel sottosuolo o in linea aerea. S'individuano altresì gli ambiti, sia pubblici che privati con gestione accreditata, riservati a strutture ed attrezzature tecnologiche relative al funzionamento dei vari sistemi di urbanizzazione. Come SP09, il PdS individua:

- a) strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile (SP09-09);
- b) strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica (SP09-11);
- c) strutture tecnologiche delle reti di smaltimento dei reflui urbani (SP09-12);
- d) strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas (SP09-13);
- e) strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione (SP09-15);
- f) attrezzature tecnologiche (SP09-17);
- g) servizi urbanizzativi non cartografabili (SP09-19).

2. Per l'edificazione negli ambiti di cui al precedente comma, lettere a), b) c), d), e) e f) valgono i parametri di seguito definiti:

- a) indice fondiario: pari a **2,00 mc/mq** con intervento edilizio diretto;
 - b) altezza del fronte (hf): pari a **7,50 m** (salvo superamento per impianti tecnologici);
 - c) he - altezza dell'edificio ($hf + 1/3hf$): **10,00 m**;
 - d) hu - altezza urbanistica: **3,00 m**;
 - e) distanza dai confini: mai inferiore a $1/2$ dell'altezza dell'edificio e, comunque, mai inferiore a **5,00 m**; in fregio alle strade, è ammessa l'aderenza ai fabbricati esistenti a confine.
 - f) arretramento dalle strade: secondo gli arretramenti previsti nelle planimetrie del PGT;
 - g) distanza minima dagli edifici: pari all'altezza del fabbricato più alto fra gli edifici fronteggianti; fra pareti finestrate di edifici antistanti, è prescritto un distacco minimo di **10,00 m**.
3. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati agli impianti urbanizzativi.
4. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

Art. 26SP10 "MOBILITÀ"

26.1 Obiettivo di Piano, disposizioni generali, indici

1. Appartenenti alla categoria di servizi SP10, il PdS individua e classifica:

- a) strade urbane ed extraurbane locali (SP10-08);
- b) percorsi pedonali e ciclabili (SP10-10).

2. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati agli impianti urbanizzativi.

3. È prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'impresa, enti preposti, privati.

4. Per la viabilità di previsione, in sede progettuale si dovranno contenere i processi di frammentazione ambientale, risolvendo e mitigando le frammentazioni determinate dalle infrastrutture viarie e dai sistemi urbani.

Art. 27 RETE ECOLOGICA COMUNALE

Componenti della rete ecologica comunale

Per componenti della rete ecologica si intendono le parti elementari dell'identità naturale che connotano il territorio comunale, rendono riconoscibile un'unità ecologica, lo distinguono e ne sono presenze fondamentali.

27.1 Rete Ecologica Comunale di primo livello

a.1 Boschi

I boschi (così come definiti dall'art. 1/ter della L. R. n. 27/2004), le aree boscate e le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea hanno valore paesaggistico rilevante e rappresentano elementi importanti per la rete ecologica.

Obiettivi

Conservazione ed integrazione delle coperture boscate.

Conservazione e potenziamento della dotazione forestale del territorio.

Modalità d'intervento

Per i boschi valgono le disposizioni relative di cui alle NTA del PIF e le Norme Selvicolturali, alle quali si rimanda.

Boschi ed aree boscate, salvo casi da autorizzarsi ai sensi della L. R. n. 12/2005, sono da conservare e da gestire attraverso forme di governo della vegetazione arborea ed arbustiva che favorisca l'affermarsi della vegetazione autoctona, nel pieno rispetto dei criteri propri della selvicoltura naturalistica richiamati nel RR n° 7/2005 e nella LR n° 31/2008.

È vietato il taglio a raso, l'introduzione di essenze non autoctone, l'incendio della vegetazione arborea, l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante entro una fascia di **m 5**.

a.2 Fasce boscate

Si considera generalmente fascia boscata un'area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione erbacea, arborea e arbustiva decorrente lungo canali, fossi, scoline, rogge o altri corsi d'acqua con sviluppo verticale pluristratificato. Rappresentano un elemento tipico del paesaggio agrario che nei secoli sono stati costituiti in ragione della pietrosità dei suoli dell'alta pianura fluvio-glaciale. L'ammassamento dei ciottoli raccolti negli appezzamenti coltivati ed accatastati ai margini degli stessi, hanno trovato capacità di sfruttamento con l'introduzione della robinia che si è adattata a sviluppare in tali contesti.

Obiettivi

Conservazione della morfologia

Conservazione e potenziamento della dotazione vegetazionale

Modalità d'intervento

Deve essere conservata la vegetazione tipica ed integrate le porzioni mancanti. È consentita la ceduzione periodica a condizione che venga garantita la permanenza percettiva degli stessi. Non è possibile provvedere a spianamenti.

a.3 Siepi e filari arborei

Arbusteti, siepi e filari rappresentano unità ecosistemiche di riferimento per la costituzione della rete ecologica. Alberature poderali, stradali, alberi di apprezzabili dimensioni, di impianto antropico, sono elementi significativi del paesaggio rurale e urbano e, assieme alle macchie di vegetazione e alla vegetazione ripariale, possono fungere da corridoi ecologici per alcune specie animali. Le radici svolgono una funzione meccanica nella trattenuta del terreno e nella prevenzione dei dissesti idrogeologici lungo i corsi d'acqua.

Obiettivi

Conservazione e potenziamento per creare una struttura a rete.

Modalità d'intervento

Deve essere conservata la vegetazione ripariale, agricola e stradale – quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d'acqua e delle strade – con particolare riguardo per i filari storici. Va rafforzata in genere la

presenza di vegetazione d'alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d'acqua, vanno ricostituite in filari, su una o due sponde, mantenendo metodi di potatura tradizionali.

L'abbattimento di alberi con diametro superiore a **0,50 m** misurato ad **1,00 m** dal suolo, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 7 delle presenti NTA può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità, fitosanitarie o per esigenze agroforestali e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal caso l'abbattimento viene autorizzato previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomico-forestali.

Sarà consentito il taglio di elementi dei filari soltanto a condizione che venga garantita la permanenza percettiva degli stessi. Favorire lungo le greenway (piste ciclopeditoni) interventi di rinaturazione diffusa (siepi, filari, piccoli nuclei boscati) finalizzati al miglioramento dell'ambiente percepito e della biodiversità locale percepibile, alla costituzione dei punti di appoggio per i percorsi ciclo-pedonali, ecc.. Va conservata e mantenuta in buono stato la viabilità campestre.

Devono essere tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono il percorso di interesse paesaggistico e ambientale (segni della memoria storica, alberature storiche, ecc.). Gli interventi di trasformazione eventualmente ammessi fuori dal perimetro del territorio edificato non devono in alcun modo limitare le visuali panoramiche lungo il percorso e pregiudicare gli obiettivi di funzionalità ecologica sopra riportati.

a.4 Aree del sistema rurale ad alta valenza ecologica

Le aree agricole del sistema rurale ad alta di tutela ecologica, comprendono:

- le aree agricole che per ubicazione svolgono un'importante funzione ecologica di miglioramento delle condizioni ambientali alla scala locale e territoriale in coerenza con le indicazioni della rete ecologica comunale;
- le aree agricole connotate da caratteri costitutivi di notevole interesse la cui conservazione e valorizzazione garantisce il mantenimento dell'identità del paesaggio, e sui quali pertanto deve essere esercitata una difesa rigorosa, siano essi naturali, storico-culturali o del paesaggio rurale, in coerenza con le indicazioni del P. T. C. P. per il sistema del Paesaggio;
- le aree di tutela di percorsi storici, di itinerari di fruizione paesaggistica e/o di elementi naturalistici in coerenza con il sistema ecologico;
- le aree a ridosso dei corsi d'acqua principali, ancorché non naturali, in quanto elementi che caratterizzano il territorio e ne costituiscono una immagine riconosciuta e di valore;
- le aree destinate ad accogliere iniziative legate alle attività di compensazione ambientale ecologica e paesaggistica.

Obiettivi

Conseguire livelli elevati di tutela ambientale, paesaggistica e naturalistica, consentire l'esercizio delle attività agricole e zootecniche esistenti nelle aree ai margini dei centri abitati o lungo le viabilità locali, evitando nel contempo lo sviluppo di insediamenti non coerenti con il contesto, con la struttura stessa del territorio agricolo e con le visuali paesistiche esistenti.

Modalità d'intervento

Ricostruzione della vegetazione lungo il reticolo idrico; mantenimento delle siepi; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; gestione delle specie alloctone sia terrestri, sia acquatiche; interventi volti a conservare le fasce boschive relitte, i prati stabili polifiti, le fasce ecotonali; gestione naturalistica della rete idrica minore. I progetti di nuova edificazione, devono essere corredati da specifici elaborati che rendano conto dell'inserimento ecosistemico e paesistico dell'opera nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale.

Favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, fasce buffer lungo vie d'acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell'offerta di opportunità fruibili);

Interventi ammessi

Piantumazione sulla base di un progetto agronomico forestale al fine di individuare gli idonei impianti vegetativi con essenze e specie autoctone o particolarmente adatte alla funzione attribuita. Costituirà raccordo alla rete ecologica comunale. Le destinazioni ammesse per la compensazione saranno: bosco, oasi ecologiche, percorsi ciclopeditoni, orti e giardini botanici.

a.5 Aree agricole di salvaguardia

Sono ambiti che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:

- zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l'urbanizzato, che possono interessare aree di frangia urbana e che possono presentare caratteri di degrado e frammentazione.

Obiettivi

Riqualificazione di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

Modalità d'intervento

Non sono ammessi trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo, né modifiche della trama infrastrutturale agricola: strade interpoderali e reticolo idrico. Deve essere rispettato e possibilmente rafforzato l'assetto vegetazionale presente negli appezzamenti di terreno, lungo i margini o i nuclei vegetati (filari, siepi, boschetti, ripe, ecc.).

a.6 Aree del sistema rurale produttivo

Sono ambiti che sulla base della presenza di unità ecosistemiche corrispondono alle seguenti definizioni:

- aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza di limitati elementi vegetazionali;
- destinate alla produzione agricola intensiva.

Obiettivi

Riqualificazione dei caratteri paesaggistico-ambientali del territorio e protezione dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni paesaggistiche dequalificate.

Riqualificazione di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di nuovi elementi ecosistemici di appoggio alla struttura portante della rete ecologica.

Mantenimento e miglioramento della vegetazione arborea posta intorno o all'interno dei terreni, quale importante elemento di varietà morfologico-cromatica delle geometrie del paesaggio agrario.

Modalità d'intervento

Non sono ammessi trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo, né modifiche della trama infrastrutturale agricola: strade interpoderali e reticolo idrico. Deve essere rispettato e possibilmente rafforzato l'assetto vegetazionale presente negli appezzamenti di terreno, lungo i margini o i nuclei vegetati (filari, siepi, boschetti, ripe, ecc.).

a.7 Verde urbano di salvaguardia

Con il Verde urbano di salvaguardia (VUS) il Piano individua le realtà territoriali inserite nel TUC inedificate ovvero con caratteristiche di bassissima densità edilizia. Gli ambiti ineditati si qualificano come spazi a filtro fra distretti edilizi consolidati, in vuoti urbani necessari a preservare barriere naturali alla conurbazione, ovvero come singolarità insediative ubicate in luoghi di preminenza/emergenza ambientale e/o paesistica.

Obiettivi

Valorizzare l'ambito territoriale fortemente problematico attraverso il potenziamento di nuovi elementi ecosistemici creando opportunità di connessione ecologica con il sistema della REC.

Modalità d'intervento

Deve essere rispettato e possibilmente rafforzato l'assetto vegetazionale.

a.8 Varchi

Sono ambiti rimasti ineditati a seguito dei processi di urbanizzazione che hanno prodotto una significativa antropizzazione e frammentazione del territorio, che sono caratterizzati da fattori di naturalità residua e che costituiscono dei varchi tra gli insediamenti la cui chiusura potrebbe pregiudicare la continuità degli ambiti agricoli e forestali e la realizzazione di corridoi ecologici.

Obiettivi:

Mantenere un livello elevato di continuità del territorio rurale aperto, evitando la frammentazione delle aree agricole e la formazione di aree agricole marginali.

Tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo come elemento strutturante del territorio.

Evitare fenomeni di conurbazione o di eccessiva perdita di rilevanza delle componenti paesaggistiche interessate.

Tutelare dimensioni spaziali essenziali per lo sviluppo della rete ecologica.

Prescrizioni

a. È necessario preservare l'area da ulteriore consumo del suolo e simultaneamente intervenire per ripristinare la continuità ecologica presso interruzioni antropiche già esistenti.

b. In corrispondenza di ciascun varco areale deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato.

c. La previsione di nuovi ambiti di trasformazione, non altrimenti localizzabili, sono ammesse previa intesa e nel limite di riduzione del **20%** dell'areale. Deve comunque essere garantito il mantenimento e/o il miglioramento della funzionalità ecologica.

d. In caso di interventi ammessi dal PGT è da privilegiare la costruzione di scelte insediative e infrastrutturali il più possibile compatte e di dimensioni contenute, prevedendo l'eventuale mitigazione degli effetti sul quadro ecologico-paesaggistico alla scala di contesto.

e. Devono essere conservati e potenziati gli elementi vegetazionali esistenti, nonché valorizzati i percorsi esistenti.

f. Per le nuove infrastrutture viabilistiche, qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento di sufficienti livelli di connettività) e compensazione ambientale. I progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio agronomico;

g. Nell'ambito dei programmi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale, e in sede di attuazione dei Piani di indirizzo forestale, deve essere data priorità agli interventi in tali aree.

h. I varchi possono costituire ambiti territoriali privilegiati per l'applicazione delle compensazioni finalizzati all'acquisizione pubblica dei relativi territori, al fine di escludere anche per il futuro l'ipotesi di un loro utilizzo nel processo di urbanizzazione.

a.9 Interruzioni ecologiche strutturali

Rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono costituite dalle principali infrastrutture di trasporto e dall'insieme delle aree urbanizzate (barriere di tipo areale), che determinano la frammentazione del territorio e il principale ostacolo alla permeabilità ecologica.

Connessioni interne e esterne

La frammentazione del territorio tende ad isolare gli habitat, accrescendo i seguenti rischi:

- perdita immediata delle specie che richiedono le superfici maggiori per la loro sopravvivenza;
- riduzione della variabilità genetica;
- difficoltà per gli individui che si trovano negli habitat più vicini ad occupare l'habitat in cui si è verificata un'estinzione locale occasionale.

Modalità d'intervento

Nel verde pubblico esistente e di futura realizzazione si possono prevedere specifici interventi di miglioramento e conservazione di particolari habitat. Ad esempio, se la zona e il contesto a disposizione lo permettono, ogni area verde potrebbe contenere tre fasce compenetranti: residenziale, di transizione e selvatica. La prima fascia va collocata nelle zone fruite dalle persone (fascia a prato mantenuto basso, dove trovano posto le attrezzature varie). A questa segue la fascia di transizione, dove la frequentazione è minore e più estensiva (passeggio, relax, attività ricreative) e la gestione più informale, con pochi sfalci che permettono le fioriture. Nelle zone più lontane si colloca la fascia selvatica, a dominanza arbustiva ed arborea: questa è l'area sink (con funzione di protezione ambientale), dove la manutenzione è ridotta al minimo e si garantisce uno sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L'uso da parte degli esseri umani è limitato all'osservazione e all'educazione ambientale.

Le strutture che impediscono l'attraversamento delle strade devono essere accompagnate da passaggi alternativi per gli animali, ad esempio sottopassaggi e sovrappassi (chiamati anche "ecodotti"). Le recinzioni ammesse nella zona dovranno prevedere sufficiente trasparenza al passaggio della piccola fauna (rete sollevata da terra di **20 cm**).

Le infrastrutture aeree, come le linee elettriche, possono essere rese meno pericolose con l'installazione di posatoi e dissuasori per evitare i rischi di folgorazione e di segnalatori per prevenire il rischio di collisione con i cavi.

27.2 Rete Ecologica Comunale di secondo livello

Verde attrezzato – Verde di arredo – Verde di connessione – Zone di salvaguardia – aree protette

1. Le aree verdi nei contesti urbani svolgono un rilevante ruolo ecologico, in quanto permeano le zone di frangia e i contesti periurbani consentendo una connessione ecologica tra la campagna e la città. Tuttavia la funzione ecologica - naturalistica non sempre è considerata nella progettazione che privilegia generalmente gli aspetti ludico-ricreativi, fruitivi ed estetici.
2. Per consentire alle aree verdi di espletare anche un significativo ruolo naturalistico, occorre abbandonare l'approccio tradizionale alla progettazione dell'arredo verde e integrarlo con una visione integrata che articoli gli spazi verdi in diversi settori, in cui coesistano, in contiguità, habitat diversi (boscati e aperti, asciutti e umidi,) con ampie fasce ecotonali tra i diversi ambienti realizzati.
3. È altresì importante introdurre nuove tecniche di manutenzione del verde, compatibili con l'incremento e il mantenimento della diversità floristica, valorizzando i valori ecosistemici.
4. Per il rafforzamento del ruolo naturalistico ed ecologico del verde pubblico sono possibili i seguenti interventi:
 - a. Progettazione dell'area secondo criteri di naturalità;
 - b. Realizzazione nell'area di habitat con caratteristiche diverse;
 - c. Creazione di aree di transizione tra i diversi habitat;
 - d. Impiego di tecniche di manutenzione che favoriscano lo sviluppo della biodiversità;
 - e. Connessione delle nuove aree verdi con la trama verde locale.

27.3 Reticolo Idrico Minore

Sono i corpi idrici di origine incerta che hanno assunto nel tempo caratteri naturali, i canali irrigui, le permanenze storiche, ma anche la estesa e fitta rete idrografica minore. La tutela paesistico-ecologica dei corsi d'acqua si esplica innanzitutto attraverso il controllo della quantità e della qualità dell'acqua e la salvaguardia degli elementi che di tali ambiti sono parti costitutive fondamentali.

Obiettivi

- Tutela idrogeologica.
- Tutela della qualità e della quantità delle acque.
- Conservazione della morfologia del tracciato, degli alvei e delle aree circostanti.
- Tutela della vegetazione ripariale ed l'introduzione di processi di rinaturalizzazione spontanea.
- Mantenimento della funzione di "corridoio ecologico".

Modalità d'intervento

1. Tutti i corsi d'acqua, torrenti, canali, rogge devono essere mantenuti a cielo aperto, con il loro corso attuale e stato naturale delle sponde. Il Comune potrà consentire modifiche del tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazione delle sponde solo per casi di motivata pubblica utilità.
2. Vanno incentivati interventi per il potenziamento della vegetazione lungo i corsi d'acqua con funzione di fascia tampone atta a ridurre l'inquinamento dei corpi idrici; le fasce verdi di nuovo progetto messe a dimora prevalentemente con questa finalità dovranno essere correttamente progettate da tecnici competenti con essenze in grado di massimizzare la funzione fitodepurativa delle acque provenienti da scarichi delle aree urbanizzate e dall'attività agricola.
3. Sono vietati: gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale, l'occultamento, la

copertura, la tombinatura totale o parziale, anche in ambiti urbanizzati, se non per dichiarato interesse pubblico, l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui se non inseriti in piani di riordino delle acque, la riduzione delle sedi di deflusso.

4. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe deve essere comunque rispettato, anche dalle attività di coltivazione agraria.

5. Deve essere conservata la vegetazione ripariale, agricola e stradale – quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi, dei corsi d'acqua e delle strade – con particolare riguardo per i filari storici. Va rafforzata in genere la presenza di vegetazione d'alto fusto e di alberature autoctone; le piantumazioni sui bordi dei corsi d'acqua, vanno ricostituite in filari semplici o doppi, su una o due sponde, mantenendo la capitozzatura attuale.

6. Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere improntate a tecniche di ingegneria naturalistica.

7. È, altresì, ammesso l'impiego di manufatti prefabbricati in calcestruzzo esclusivamente sui rami secondari di irrigazione. Tali canali dovranno essere disposti nel terreno in modo da non percepirne la presenza. Dovranno, altresì, essere corredati da apparato vegetale (alberi e/o arbusti) nel rispetto della trama poderale e dei caratteri del paesaggio agrario circostante.

8. Vanno rispettate le distanze dai corsi d'acqua disciplinate dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per il reticolo idrico minore.

9. Per tutti gli interventi da effettuarsi sulle sponde del Reticolo Idrico Minore dovranno essere utilizzate le tecniche previste dal Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29/02/2000, n. 6/48740.

27.4 Risarcimento ecologico

1. Il risarcimento ecologico dovrà essere messo in atto con specifico progetto di compensazione ecologica in attuazione della Rete Ecologica Comunale, da presentare unitamente ai progetti di piani attuativi o Permessi di Costruire convenzionati.

2. La perdita ecologica potrà essere compensata attraverso la realizzazione di superfici ad alto valore ecologico utilizzando preferenzialmente superfici degradate. È possibile anche recuperare ed integrare elementi lineari della rete ecologica, nonché il recupero del reticolo idrico con opere di ingegneria naturalistica.

3. I progetti di compensazione ecologica dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno del comparto. Nel caso non sia possibile soddisfare il requisito compensativo nel comparto è possibile che il progetto interessi anche aree esterne, entro il perimetro comunale, preferibilmente nelle zone perimetrate come "varchi".

4. Per le compensazioni non reperibili nel comparto si potrà accedere anche alla monetizzazione delle stesse destinando i proventi ad apposito fondo, utilizzato dall'amministrazione per interventi sulla Rete ecologica comunale.

5. Le trasformazioni previste dal Piano di Governo del Territorio possono essere definite sostenibili purché si provveda alla realizzazione delle opere compensative previste dal piano o di altre opere previste per l'attuazione della rete ecologica comunale.

27.5 Modalità per la realizzazione del verde di compensazione e delle componenti ecologici e paesaggistici

1. Il progetto agronomico-paesaggistico, redatto da professionisti regolarmente abilitati, sarà costituito da:

- planimetria generale dello stato di fatto, riportante l'allocazione di eventuali vegetali esistenti e del sistema ecologico.
- planimetria del progetto proposto compreso pavimentazioni e arredi.
- planimetria degli impianti tecnici presenti e previsti in progetto che interessano l'area verde (impianti elettrici, impianti idrici, fognature, gas, impianti d'irrigazione).
- relazione di progetto delle aree a verde indicante:
- descrizione dell'eventuale patrimonio verde esistente;
- elenco delle specie vegetali con caratteristiche morfometriche e merceologiche di fornitura;
- cronologia dell'esecuzione dei lavori di sistemazione del verde;

- indicazione delle operazioni di manutenzione dell'intera area verde per i **12 mesi** successivi all'impianto;
- piano delle lavorazioni del suolo e piano di concimazione;
- scavi e riporti di terra previsti;
- programma di manutenzione dei primi **3 anni** dall'impianto;
- computo metrico estimativo degli interventi di realizzazione e manutenzione della sistemazione del verde proposta;
- allegati fotografici descrittivi dell'area oggetto di intervento.

2. La scala delle rappresentazioni grafiche è a discrezione del progettista, ma dovrà consentire un'agevole intelligibilità dello stato di fatto e dello stato di progetto.

3. L'Ufficio Tecnico valuterà il progetto ed esprimerà il parere in merito, richiedendo eventuali integrazioni e/o prescrivendo eventuali specifiche, nell'ottica di un'armonizzazione biopaesaggistica urbana e con l'intento di ridurre le problematiche fitosanitarie e igienico-funzionali.

4. Qualora si propongano interventi di abbattimento, trapianto, potatura o messa a dimora di "piante tutelate", non è necessario presentare a parte domande o denuncia di abbattimento, purché sia stata presentata tutta la documentazione necessaria contestualmente a quanto previsto al comma primo.

5. Esecuzione

La realizzazione degli interventi dovrà essere diretta da un professionista in possesso dei requisiti di legge. Tale professionista dovrà inviare al Comune:

- le date di inizio e di conclusione degli interventi entro tre giorni lavorativi dall'evento;
- gli estremi (ragione sociale e indirizzo) dell'impresa di giardinaggio che esegue i lavori, entro tre giorni lavorativi dall'inizio dei lavori;
- un certificato che attesti la corretta esecuzione degli interventi entro mesi sei dalla conclusione dei lavori stessi.

27.5.1 Criteri per i nuovi impianti

Scelta delle specie

Le specie da utilizzare dovranno essere tipiche del paesaggio agrario ed urbano di contesto.

L'utilizzo di tali specie "non tipiche" è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al **20%** del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici. Il progetto del verde dovrà proporre soluzioni relativamente ai seguenti aspetti, in relazione alla tipologia dell'area e della destinazione:

27.5.2 Criteri per i nuovi impianti vegetali

Dimensioni all'impianto

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a **18-20 cm** per le specie di prima e seconda grandezza e **14-16 cm** per quelle di terza grandezza. Per interventi di forestazione sono ammesse misure inferiori definite da progetto forestale e di gestione pluriennale. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a **60-80 cm** poste in contenitore.

Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- in relazione alle potenzialità di sviluppo delle specie scelte.

Sono possibili distanze minori prevedendo contestualmente alla redazione del progetto un piano pluriennale di sfoltimento e/o di potatura.

Distanze dai confini per i nuovi impianti

Come da codice civile.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Prima grandezza	Seconda grandezza	Terza grandezza
Raggio: superiore a 6 metri	Raggio: da 3 a 6 metri	Raggio: fino a 3 metri

Art. 28 FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO E RETICOLO IDRICO MINORE

1. Ogni eventuale intervento, spostamento nonché modifica riguardante i corpi idrici superficiali ovvero l'aggiornamento alle rispettive fasce di rispetto, sarà soggetta a richiesta di autorizzazione presentata all'Ufficio Territoriale Regionale in conformità ai disposti di cui alla DGR 7581 del 18/12/2017 ed ai disposti di cui alla DGR 698 del 24/10/2018.

PROVINCIA DI BRESCIA



COMUNE DI OME



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA

(ai sensi dell'art. 57 L.R. 12 del 11/03/2005 e s.m.i. e della D.G.R. IX/2616 del 30/11/2011)

ADEGUAMENTO AL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

(ai sensi della D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 e D.G.R. XI/470 del 02/08/2018)

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

DOCUMENTO:

2

DATA: **ottobre 2020**

PROGETTISTA

Geostudio

Dott.ssa SIMONA ALBINI – GEOLOGO

Studio: Via Antonio Stoppani n. 29 – 25126 BRESCIA

Tel. e fax +39 030 313293

Mob. +39 335 5621902

e-mail: quarzite@alice.it

PEC: simona.albini@epap.sicurezzapostale.it

REGIONE LOMBARDIA

1. PREMESSA

Le norme geologiche di piano sono delle norme d'uso da applicare in ciascuna delle classi di fattibilità rappresentate nella Carta di Fattibilità Geologica (Tav. 7), che a loro volta sono una rappresentazione grafica della pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica di un territorio.

Inoltre richiamano le norme derivanti dalla Carta dei Vincoli e recepiscono le classificazioni e le norme sovraordinate (PAI-PGRA) e le varie disposizioni regionali.

La Carta di Fattibilità Geologica e le relative norme geologiche di piano devono essere utilizzate congiuntamente.

Le norme geologiche attribuite ad ogni classe-sottoclasse di fattibilità riportano le prescrizioni e le indicazioni in merito agli interventi urbanistici ammessi e non, agli studi e indagini di approfondimento da effettuare, alle prescrizioni per le tipologie costruttive, alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzare, alle necessità di monitoraggio ecc.

Le indagini e gli approfondimenti previsti ai sensi della DGR IX/2616 del 2011 devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi edificatori in quanto propedeutici alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. Non sostituiscono comunque, anche se possono comprendere, le indagini e le relazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni nazionali (NTC/2018). Pertanto le relazioni geologiche previste dalle presenti norme geologiche (ai sensi della DGR/2011) e quelle obbligatorie previste dal D.M. 17 Gennaio 2018 (NTC/2018) possono essere trattate in un unico documento.

Su tutto il territorio comunale quindi tutti gli interventi ammessi per ogni classe di fattibilità, devono essere corredati da indagini e approfondimenti da predisporre nel rispetto delle norme geologiche di piano, con un'analisi critica degli elaborati geologici allegati al presente lavoro, frutto di un adeguato approfondimento locale, e da un'idonea documentazione relativa all'adempimento delle prescrizioni ivi contenute.

Laddove si è verificata la sovrapposizione di più classi/sottoclassi e quindi di ambiti a pericolosità e vulnerabilità differenti, è stata indicata o la classe/sottoclasse più restrittiva oppure se una non era prevalente sull'altra, sono state indicate le diverse sottoclassi di fattibilità, per le quali è necessario applicare le norme geologiche definite per ciascuna di esse.

Le norme geologiche sotto riportate non tengono conto di altri vincoli eventualmente esistenti (vincolo paesaggistico e ambientale D.lgs 42/2004, vincolo zone boscate, vincolo connesso al Parco Locale di Interesse Sovracomunale PLIS, ecc.).

2. NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Nel presente paragrafo vengono riportate, per ciascuna classe di fattibilità individuata, le norme rivedute e aggiornate rispetto alla versione redatta nel 2004 per lo Studio Geologico comunale e nel 2012 per la Componente Geologica Idrogeologica e Sismica del PGT, in base ai risultati contenuti nel presente lavoro.

Nella stesura delle norme si è fatto obbligatoriamente riferimento alla normativa PAI-PGRA sovraordinata.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni

In queste aree, per la gravità e la natura dei rischi individuati, vi sono forti limitazioni per l'urbanizzazione e la modifica della destinazione d'uso del territorio.

Per ogni intervento consentito dovrà essere allegata apposita relazione geologica e/o geotecnica, comprensiva eventualmente di specifiche indagini in sito, che valuti la compatibilità degli interventi previsti in relazione alla situazione di grave rischio presente nell'area ed in un suo congruo intorno (definizione dei parametri geotecnici dei terreni e geomeccanici delle rocce, indagini specifiche per definire la stabilità dei versanti, delle scarpate, dei fronti di scavo, indagini specifiche per definire le problematiche di tipo idrogeologico e idraulico, ecc).

Nella classe 4 sono state individuate 4 sottoclassi:

4a - Aree interessate da erosioni accelerate e cedimenti spondali comprendenti le fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Si tratta di aree soggette a problematiche di tipo idrogeologico-idraulico quali fenomeni di trasporto e/o deposito di materiale in alveo e processi erosivi con arretramento delle sponde. Si tratta quindi di aree da adibire esclusivamente a interventi di manutenzione e difesa. A queste aree spesso è associata anche una valenza di tipo ambientale da conservare, in quanto alle volte è presente vegetazione arborea e arbustiva di pregio. In questa classe rientrano anche le fasce di rispetto tratte dallo Studio del Reticolo Idrico Principale e Minore vigente, aggiornato nel novembre 2011, anche se la DGR 2616/2011 consentirebbe di non individuare le fasce di rispetto del reticolo nella Carta di fattibilità geologica (ma solo nella Carta dei Vincoli). La scelta di indicarle comunque come ambito ricadente in una classe di fattibilità geologica deriva dalla necessità di mantenere una coerenza ed una continuità con i lavori pregressi (del 2004 e 2012) dove appunto nella classe 4a ricadevano già le fasce del reticolo idrico, e anche in considerazione del fatto di non voler generare disuguaglianze di procedure rispetto a quanto fatto fino ad oggi nel rilascio o meno di autorizzazioni edilizie per interventi ricadenti in questa classe.

Per maggiori dettagli si rimanda necessariamente allo studio del reticolo idrico. Si tratta delle aree comprendenti l'alveo attuale dei corsi d'acqua e le fasce ad essi adiacenti, delimitate con criterio geometrico; l'estensione di tali fasce varia in funzione alla tipologia del corso d'acqua (estensione di 20 m dalla sponda per il Torrente Gandovere e 10 m dalla sponda per gli altri corsi d'acqua) e delle sue caratteristiche (tratti coperti e tratti a cielo aperto). Queste aree si sovrappongono quasi sempre ai percorsi di colata di detrito e terreno quiescenti o potenziali (classe 3a).

Per la definizione delle attività ammesse e vietate dovranno essere applicate le norme contenute nel Regolamento redatto nell'ambito del lavoro relativo all'individuazione del Reticolo Idrico Principale e Minore e delle relative fasce di rispetto in attuazione alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/1/2002 e s.m.i.

Si rammenta che è sempre vietata la copertura dei corsi d'acqua, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti (D.lgs. 152/2006 art. 115).

4b - Aree di frana attiva, aree soggette a crollo di massi.

Si tratta di aree di versante interessate da fenomeni franosi attivi, sia di scivolamento della copertura detritica che di crollo di blocchi da pareti rocciose, e corrispondono alle aree Fa del PAI.

In questa classe sono quindi esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI per le aree di frana attiva (Fa):

Art. 9 comma 2 – Fa del PAI:

- *demolizione senza ricostruzione;*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457 per le aree di frana (aree Fa del PAI – art.9 comma 2 NTA PAI);*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei fenomeni franosi;*
- *le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.*

I progetti degli interventi consentiti dovranno essere corredati da indagini e studi geologici/geotecnici/geomeccanici/idrogeologici che approfondiscano le specifiche problematiche esistenti, volti a verificare la compatibilità tra gli interventi previsti e le gravi condizioni di dissesto esistenti, sia per quanto riguarda possibili aggravii delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza degli interventi stessi, anche in prospettiva sismica (approfondimento 3° livello ai sensi dell'Allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011) e in ottemperanza al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

4c - Aree di frana quiescente e aree ad instabilità superficiale diffusa della copertura in terreno fine o in blocchi.

Esse corrispondono a zone circoscritte, variamente distribuite lungo i versanti, impostate sia in depositi sciolti generalmente fini (limoso-argillosi) che su un substrato roccioso subaffiorante, in corrispondenza di alcune delle quali nel passato sono avvenuti fenomeni di dissesto attualmente non più in atto e quindi caratterizzate da una pericolosità moderata.

Poiché questi ambiti sono stati classificati in classe di fattibilità geologica 4, si applicano le norme geologiche previste per la classe 4 dalla DGR n. IX/2616 del 2011 e non quelle dell'art. 9 comma 3 del PAI valide per le frane quiescenti Fq, essendo le prime quelle più restrittive.

Secondo la DGR n. IX/2616 del 30/11/2011:

- *deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.*
- *Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.*
- *la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (e quindi anche gli interventi per la manutenzione delle esistenti), solo se non altrimenti localizzabili;*

In aggiunta a quanto sopra è ammesso:

- la realizzazione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

I progetti degli interventi consentiti dovranno essere corredati da indagini e studi geologici/geotecnici/geomeccanici/idrogeologici che approfondiscano le specifiche problematiche esistenti, volti a verificare la compatibilità tra gli interventi previsti e le condizioni di dissesto esistenti, sia per quanto riguarda possibili aggravii delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza degli interventi stessi, anche in prospettiva sismica (approfondimento 3° livello ai sensi dell'Allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011) e in ottemperanza al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

4d - Zona di tutela assoluta delle captazioni con utilizzo idropotabile.

Si tratta di aree delimitate attorno ai pozzi e alle sorgenti che alimentano l'acquedotto comunale. Per i pozzi comunali l'area corrisponde alla zona recintata di ampiezza pari a 10 m dal punto di captazione, adibita esclusivamente all'opera di presa e ai manufatti di servizio. Sempre nel caso dei pozzi comunali la zona di tutela assoluta coincide con la zona di rispetto. Per le sorgenti comunali, non trattandosi di un singolo punto di emergenza ben definito, ma di un gruppo sorgentizio, la zona di tutela assoluta corrisponde ad un quadrilatero i cui lati distano 10 m dall'area comprendente il gruppo sorgentizio e l'opera di presa.

Per quanto riguarda le norme da applicare nella Zona di Tutela Assoluta delle opere di captazione delle acque a scopo idropotabile distribuite dall'acquedotto comunale, il riferimento normativo sovraordinato è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (art. 94 comma 3), che deriva dal D.P.R. 236/88, dal D.Lgs 152/1999, dal D. Lgs 258/2000 e dalla D.G.R. 6/15137 del 27/6/1996).

L'art. 94 comma 3 del D.Lgs 152/2006 indica:

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa in caso di acque sotterranee, e ove possibile per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio".

4e - Aree in erosione accelerata e aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti a pericolosità elevata P3/H (RSCM) del PGRA.

Rientrano in questa classe le aree caratterizzate da solchi di ruscellamento concentrato che a causa dello scorrimento irregolare delle acque in corrispondenza di versanti ripidi e ricoperti da terreni poco coerenti si genera un intenso dilavamento e una profonda erosione del pendio. Queste aree corrispondono alle aree Ee del PAI.

In questa classe ricade anche l'area del PGRA a pericolosità elevata (P3/H) potenzialmente interessata da alluvioni frequenti del Reticolo Secondario Collinare e Montano, individuata lungo la valle della Cornola/Cornala nel tratto di attraversamento in loc. Valle. A questo ambito si applicano obbligatoriamente le norme della classe Ee del PAI (art. 58 comma 2 b del PAI).

In questa classe sono esclusivamente consentiti gli interventi di cui all'art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI per le aree con esondazioni e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua a pericolosità molto elevata (Ee).

Art. 9 comma 5 – Ee del PAI:

- *demolizione senza ricostruzione;*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici così come definiti alle lettere a) b) e c) dell'art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457;*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;*
- *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- *le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.*
- *l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

I progetti degli interventi consentiti dovranno essere corredati da indagini e studi geologici/idrogeologici/idraulici che approfondiscano le specifiche problematiche

esistenti, volti a verificare la compatibilità tra gli interventi previsti e le gravi condizioni di dissesto esistenti, sia per quanto riguarda possibili aggravii delle condizioni di pericolosità presenti, sia in relazione alla sicurezza degli interventi stessi, e in ottemperanza anche al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni

Si tratta di aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

L'utilizzo e la trasformazione d'uso di queste aree è subordinato alla redazione di studi, da predisporre preliminarmente alla progettazione degli interventi, che approfondiscano le specifiche problematiche rilevate di carattere geologico, geotecnico, geomeccanico, idrogeologico, idraulico, sismico, ecc., supportati anche da indagini geognostiche, prove in sito e/o in laboratorio. Tali studi dovranno essere finalizzati ad acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area di interesse e di un adeguato intorno allo scopo di definire le destinazioni d'uso più idonee, di indicare le tipologie e modalità costruttive più opportune, di progettare opere di sistemazione, di bonifica e mitigazione dei dissesti, di definire gli interventi più opportuni per ridurre gli effetti negativi della trasformazione d'uso del terreno.

In particolare le relazioni geologiche/geotecniche/geomeccaniche/idrogeologiche, anche con indagini in sito, dovranno contenere verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell'area in esame, attraverso la definizione dei seguenti aspetti, riportati sinteticamente nel seguente elenco, non completo:

- individuazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area di intervento e di un adeguato intorno;
- individuazione dei caratteri geotecnici e/o geomeccanici dei litotipi presenti in sito, anche attraverso eventuali indagini geognostiche, con determinazione della capacità portante riferita sia alla resistenza al taglio sia ai cedimenti per consentire il corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, con definizione della profondità e dell'andamento del substrato roccioso dove presente;
- verifica delle condizioni di stabilità dell'area e delle porzioni di monte e valle, tenendo conto dell'influenza delle opere in progetto sulla stabilità globale;
- prescrizioni sulle tipologie e modalità di intervento finalizzate alla mitigazione del rischio per l'area in esame e/o alla protezione delle opere in progetto.

L'estensore della relazione dovrà anche verificare che gli interventi proposti, siano migliorativi e non comportino incrementi di rischio per l'area di intervento e per quelle adiacenti.

Sono state distinte 4 sottoclassi:

3a – Aree di percorsi di colate di detrito e terreno quiescenti.

Esse corrispondono a zone circoscritte, variamente distribuite lungo i versanti, impostate prevalentemente su un substrato roccioso sub-affiorante, ricoperto da depositi di ridotto spessore, in corrispondenza di alcuni dei quali nel passato sono avvenuti fenomeni di dissesto attualmente non più in atto e quindi caratterizzate da una pericolosità media-moderata. Queste aree, ricadendo per la quasi totalità all'interno della classe 4a, non sempre risultano evidenziate in carta.

Si tratta di dissesti quiescenti, potenzialmente riattivabili, spesso rimodellati da interventi antropici e/o rivegetati e di zone con copertura detritica discontinua localmente instabile, ma non in frana.

Questi ambiti corrispondono alle aree Em non perimetrate del PAI per le quali ai sensi dell'art. 9, comma 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, compete *"all'Ente Locale attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente"*.

In queste aree sono consentite tutte le tipologie di intervento sempre subordinate all'esecuzione di un'indagine/studio specifico geologico/geotecnico/geomeccanico/idrogeologico, e in ottemperanza anche alle NTC/2018.

3b – Zona di rispetto delle sorgenti captate per utilizzo idropotabile ed aree ad elevata vulnerabilità idrogeologica.

Si tratta delle aree delimitate con criterio geometrico attorno alle sorgenti comunali aventi un'estensione di 200 m e 300 m, dal punto di captazione, rispettivamente per la sorgente Nas e Fus.

A tutela della risorsa idrica sotterranea sono state inserite anche le aree caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica elevata dovuta alla presenza di emergenze idriche non captate dall'acquedotto comunale (sorgenti perenni e temporanee, il pozzo e la sorgente dello stabilimento termale) e le zone carsiche (grotte). Anche queste aree

sono state tracciate con criterio geometrico non essendo ricostruibile, nell'ambito del presente studio, l'effettivo ambito di vulnerabilità.

Per quanto riguarda le norme da applicare per gli ambiti ricadenti in questa classe il riferimento normativo sovraordinato è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (art. 94 commi 4, 5 e 6), che deriva dal D.P.R. 236/88, dal D.Lgs 152/1999 aggiornato dal D. Lgs 258/2000 e dalla D.G.R. 6/15137 del 27/6/1996).

L'art. 94 commi 4,5,6 del D.Lgs 152/2006 riporta:

Comma 4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;*
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- e) aree cimiteriali;*
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) gestione di rifiuti;*
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- m) pozzi perdenti;*
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

Comma 5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;*
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;*
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;*
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.*

Comma 6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Per quanto riguarda gli interventi o le attività elencate al comma 5 del citato D.Lgs. 152/2006 il riferimento sono le "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto" contenute nell'Allegato 1 alla D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12693.

In accordo con l'ente gestore del servizio acquedottistico sono ammesse ripermetrazioni delle zone di rispetto ai sensi della D.G.R. n. VI/15137 del 27 giugno 1996 riguardante le "Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano" e in base ai successivi criteri stabiliti dalla Regione Lombardia (D.G.R. n. 7/12693 del 10/4/2003).

Nelle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze idriche non captate sarà necessario accertare la compatibilità degli interventi con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e andranno fornite apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi per mitigare il rischio di inquinamento delle falde acquifere. Per le aree carsiche con cavità sotterranee, saranno necessari studi geologici/idrogeologici atti ad identificare la morfologia esatta e l'andamento delle cavità, in modo da perimetrare correttamente le aree da destinare alla modifica della destinazione d'uso e all'eventuale edificazione.

Gli studi dovranno essere condotti anche in ottemperanza alle NTC/2018.

3c – Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali e allagabili con minor frequenza per sezioni di deflusso insufficienti, aree potenzialmente allagabili individuate con criteri geomorfologici, aree destinate a vasche di spaglio potenziali, aree potenzialmente interessate da alluvioni a pericolosità bassa (P1/L – RSCM) del PGRA.

In questa classe sono state inserite tutte quelle aree allagabili in occasione di eventi meteorici eccezionali caratterizzate da sezioni di deflusso insufficienti risultate dalle verifiche idrauliche ($Tr = 100$ anni) effettuate nell'ambito del lavoro per l'individuazione del Reticolo Idrico Principale e Minore del 2004 aggiornato nel 2011 dal Dott. Ing. M. Consoli.

Sono state delimitate anche le aree potenzialmente allagabili dove è elevata la possibilità di allagamenti sempre in occasione di precipitazioni piovose intense. Il pericolo di allagamento è spesso legato alla morfologia e alle caratteristiche del corso d'acqua, alla presenza di punti critici lungo la rete idrografica, all'ingombro dell'alveo da parte del materiale che viene trasportato e depositato dall'acqua in occasione delle piene, alla presenza di sponde ribassate e punti di possibile tracimazione.

Per le aree potenzialmente allagabili è stata ridotta la classe di ingresso della fattibilità geologica dalla classe 4 alla classe 3 in quanto si tratta di aree individuate

esclusivamente con criteri geomorfologici e non di aree storicamente oggetto di episodi di esondazione e quindi hanno un grado di pericolosità medio-moderato.

Tutti questi ambiti quindi sono stati fatti ricadere nelle aree Em del PAI per le quali ai sensi dell'art. 9, comma 6 bis delle Norme di Attuazione del PAI, compete *"all'Ente Locale attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente"*.

In queste aree sono vietati gli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione con ampliamento in planimetria e al di sotto del piano campagna (interrati/seminterrati), di impermeabilizzazione delle superfici.

Sono ammessi invece interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici e ristrutturazione così come definiti alle lettere a) b) c) d) dell'art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457, comunque sempre senza ampliamento in planimetria e al di sotto del piano campagna (interrati/seminterrati).

E' ammessa la realizzazione di infrastrutture quali strade, parcheggi, servizi tecnologici, ecc., solamente a raso o interrate, al fine di non ostacolare il deflusso delle acque.

Gli interventi consentiti dovranno essere supportati da uno specifico studio mirato alla definizione delle opere necessarie al miglioramento della condizione idraulica locale senza compromettere la sicurezza delle aree circostanti, e in ottemperanza anche al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

3d – Aree a bassa pericolosità derivanti da studio di dettaglio per la valutazione della pericolosità da frana in loc. Martignola (Prot. n. 5 del 02/01/2013).

In queste aree si riconoscono limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso legate al fatto che, anche dove si hanno condizioni stabili, interventi antropici errati potrebbero rompere l'equilibrio esistente e indurre situazioni di dissesto o provocare modifiche significative all'ambiente. In particolare le relazioni geologiche/geotecniche, con le relative indagini in sito e/o in laboratorio, dovranno contenere verifiche esaustive rispetto alle specifiche problematiche presenti nell'area in esame attraverso la definizione dei seguenti aspetti:

- individuazione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell'area di intervento e di un adeguato intorno;
- individuazione dei caratteri geotecnici e/o geomeccanici dei litotipi presenti in sito attraverso indagini geognostiche;
- verifica delle condizioni di stabilità dell'area, tenendo conto dell'influenza delle opere in progetto sulla stabilità complessiva;

- il redattore della relazione tecnica dovrà inoltre verificare che gli interventi proposti siano migliorativi e non comportino incrementi di rischio per l'area di intervento e per quelle adiacenti.

Gli studi dovranno essere redatti in ottemperanza anche con quanto previsto dal D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni

Si tratta di aree nelle quali sono state rilevate puntuali o modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni e all'edificabilità.

Si tratta principalmente di aree di versante caratterizzate da acclività da bassa a medio-bassa, spesso terrazzate, oppure situate lungo i versanti impostati su un substrato affiorante o subaffiorante contraddistinto da un soddisfacente grado di stabilità o da dissesti ormai stabilizzati.

L'utilizzo ai fini urbanistici delle aree ricadenti in questa classe può comunque essere attuato, previa esecuzione di approfondimenti di carattere geologico, geomeccanico, geotecnico e idrogeologico, finalizzati all'individuazione delle idonee modalità esecutive e/o della necessità di realizzare opere di sistemazione e bonifica per la salvaguardia idrogeologica e geomorfologica del contorno.

Gli studi avranno lo scopo di individuare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area di intervento e di un adeguato intorno, di definire le caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei litotipi presenti in sito, anche attraverso eventuali indagini geognostiche, ai fini della determinazione della capacità portante e dei cedimenti per consentire il corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, di definire la profondità della roccia e l'andamento del substrato dove esistente, di definire la presenza e l'andamento delle acque superficiali e sotterranee, di verificare le condizioni di stabilità del sito e delle aree a monte e a valle, tenendo conto dell'influenza delle opere in progetto sulla stabilità complessiva. Lo scopo di questi studi è quello di verificare che gli interventi in progetto non determinino modifiche in senso peggiorativo della situazione geologica, geomorfologica, idrogeologica esistente e dovranno contenere eventuali prescrizioni progettuali finalizzate alla mitigazione del rischio per l'area in esame.

Gli studi dovranno essere redatti anche ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC/2018).

Sono state distinte 2 sottoclassi:

2a – Aree ad acclività bassa o moderata, generalmente inferiore a 20° (35%), stabili, anche a morfologia artificiale, caratterizzate da terrazzamenti antropici, dossi e crinali subpianeggianti.

Comprende tutta la fascia pedecollinare poco acclive, prevalentemente terrazzata e coltivata a vigneto, con terreni di copertura di spessore anche elevato, antiche frane

stabilizzate e le zone collinari con forme dolci e arrotondate (dossi e crinali a morfologia ampia e subpianeggiante). La stabilità delle aree ricadenti in questa classe è legata ad un corretto mantenimento del sistema di regimazione delle acque superficiali e dei manufatti di sostegno eventualmente presenti. Si rammenta che interventi antropici errati potrebbero alterare negativamente l'equilibrio esistente ed indurre situazioni di dissesto in aree altrimenti stabili.

E' ammesso qualsiasi intervento purché non comprometta negativamente l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico del sito e venga inserito in modo armonico nel contesto ambientale. In queste aree quindi tutti gli interventi dovranno essere preceduti da indagini di compatibilità geologico/geotecnica/idrogeologica con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali e in ottemperanza anche al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

2b – Aree ad acclività generalmente superiore a 20° (35%) caratterizzate da roccia in genere affiorante o ricoperta da depositi sciolti di ridotto spessore, stabili o con limitati e localizzati fenomeni di dissesto superficiale.

Sono le aree di pendio senza particolari problematiche di tipo geologico, idrogeologico, geotecnico/geomeccanico e di stabilità dei versanti, in quanto la roccia spesso risulta affiorante/subaffiorante e la copertura detritica è sottile e discontinua: le instabilità potenziali quindi sono poco estese e poco profonde e quelle antiche sono stabilizzate. Raramente queste aree ricadono in corrispondenza di depositi di versante di elevato spessore e le caratteristiche geotecniche degli stessi variano in relazione alla granulometria. Possono innescarsi processi erosivi mentre i fenomeni gravitativi risultano poco diffusi. Tuttavia interventi antropici errati potrebbero rompere l'equilibrio esistente e indurre situazioni di dissesto.

Sono ammesse tutte le tipologie di intervento che comunque devono essere subordinate ad una indagine geologica/geotecnica/geomeccanica/idrogeologica che valuti la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche locali con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, e in ottemperanza anche al D.M.17 gennaio 2018 – NTC/2018.

A nord del territorio comunale sono stati individuati due settori ricadenti nella classe 2a e 2b dove possono verificarsi in caso di sisma fenomeni di amplificazione del moto del suolo per effetti morfologici. In questi ambiti quindi sarà necessario in fase di progettazione edilizia effettuare analisi più approfondite per l'aspetto sismico (approfondimento 3° livello ai sensi dell'Allegato 5 della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011) e l'utilizzo del fattore di amplificazione topografica S_t pari a 1,4 come risultato dall'elaborazione del 2° livello di approfondimento (§ 6.3.1 della relazione Geologica).

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni

1 – Aree di fondovalle stabili, a morfologia subpianeggiante o debolmente inclinata, caratterizzate dalla presenza di depositi sciolti di elevato spessore.

Si tratta delle aree collocate nell'ampia porzione di fondovalle del territorio comunale per le quali non sono state individuate specifiche controindicazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso del suolo.

Per ogni intervento edificatorio dovrà essere valutata la compatibilità in relazione alle possibili variabilità granulometriche dei depositi e variabilità del livello della falda, in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 – NTC/2018.

3. ASPETTI SISMICI

Sulla CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (Tavola 7) sono state indicate con uno specifico retino le aree per le quali è obbligatorio il 3° livello di approfondimento in fase progettuale per la quantificazione dei fenomeni di instabilità e di amplificazione topografica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616 - All. 5, § 2.3.1 e 2.3.3), e di seguito elencate:

- "Zone caratterizzate da movimenti franosi attivi - Z1a";
- "Zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti - Z1b"
- "Zone potenzialmente franose o esposte a rischio di frana - Z1c".
- "Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo appuntite-arrotondate – Z3b".

La procedura semplificata di 2° livello per il calcolo semiquantitativo del valore del Fattore di Amplificazione F_a , applicata agli scenari con possibile amplificazione litologica Z4b e Z4d ha consentito di definire una categoria di sottosuolo C e che il valore del fattore di amplificazione non supera il valore di soglia comunale. Pertanto, in fase di progettazione di tutte le tipologie edilizie (periodo compreso tra 0.1-0.5s e 0,5-1,5s) potrà essere applicato lo spettro previsto dalla normativa (NTC/2018) per la categoria di sottosuolo C laddove venisse individuata la medesima categoria di sottosuolo.

Pur essendo alta l'attendibilità dell'indagine geofisica svolta, il fatto di estrapolare i dati ottenuti in soli due ambiti a tutto lo scenario sismico del territorio comunale (Z4b e Z4d), implica un calo dell'attendibilità del risultato. Pertanto ai fini della progettazione edilizia (NTC/2018) il professionista, con piena assunzione di responsabilità da parte dello stesso, potrà determinare la categoria specifica del sottosuolo di fondazione sulla base di indagini geofisiche di dettaglio nell'area in esame (che ovviamente potrà risultare uguale o differente a quella individuata nel presente studio di pianificazione). Dovrà poi essere applicata l'analisi di 2° livello (ai sensi dell'Allegato 5 della DGR 2616/2011) per determinare lo specifico valore del Fattore di Amplificazione " F_a " del sito in esame e definire se lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo risultata con l'indagine di dettaglio è sufficiente o

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica dell'area in esame.

Se a seguito di indagini geotecniche-geofisiche specifiche eseguite per interventi ricadenti negli scenari Z4b e Z4d risultasse che lo spessore dei depositi non supera i 3 m (tra 0 e 3 m) allora NON vi sono le condizioni perché si abbia amplificazione sismica del sito per cause litologiche e quindi andranno utilizzati i parametri specifici validi per la categoria di sottosuolo di fondazione A - *“Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m”*.

Negli scenari con presenza di materiali ricadenti nella categoria A, non essendo soggetti ad amplificazione litologica, non si applica il 2° livello di approfondimento.

4. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

Nella CARTA DEI VINCOLI (Tav. 6) sono riportate le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore che derivano dallo studio del Reticolo redatto nel 2004 e successivamente aggiornato nel novembre 2011 dal Dott. Ing. M. Consoli, e approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 7/4/2014. Si rimanda a questo studio per le specifiche normative.

5. INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA (R.R. n. 7 del 23/11/2017 e s.m.i.)

Il Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i. prevede che a corredo di determinati interventi edilizi venga redatto un progetto invarianza idraulica e idrologica.

Nel Comune di Ome la zona di fondovalle lungo il Torrente Gandovere possiede generalmente caratteristiche da discrete a buone per l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Viceversa nelle zone delle fasce pedecollinari e collinari la presenza di depositi fini e di roccia aventi bassa permeabilità, la dispersione delle acque nel sottosuolo è problematica.

I progetti che prevedono lo smaltimento delle acque meteoriche nel sottosuolo dovranno essere accompagnati da una relazione idrogeologica che verifichi la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche sito specifiche, legate alla permeabilità dei terreni, alla presenza e alla soggiacenza di eventuali falde superficiali.

Brescia, Ottobre 2020

Dott.ssa SIMONA ALBINI



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Simona Albini".

Art. 29 NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO

1. Gli edifici devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (in attuazione delle Direttive europee) in particolare:

- DLgs 30/05/2008, n. 115 e s.m. e i.;
- DLgs 19/08/2005, n. 192 e s.m. e i.;
- DGR 22/12/2008, n. 8/8745;
- Decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 7/08/2008, n. 8935;
- Decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 13/07/2009, n. 7148;
- Decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 22/07/2009, n. 7538;
- Decreto dirigenziale della Regione Lombardia del 30/07/2015, n. 6480.

2. In caso di contrasto le disposizioni dell'allegato energetico al regolamento edilizio prevalgono sul presente articolo.

A. CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. La presente norma è valida:

- a) per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- b) per opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
- c) per la certificazione energetica degli edifici esistenti.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, co. 1, lettere b) e c) del DLgs 22/01/2004, n. 42, nonché gli immobili sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storico-artistici;
- b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali, artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a **50 mq**;
- d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi tipici del settore civile.

3. Sono dotati di attestato di certificazione energetica:

- a) gli edifici per i quali è presentata la denuncia d'inizio attività o la domanda per ottenere il PdC per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolga più del **25%** della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito;
- b) con onere a carico del proprietario dell'edificio, gli edifici sottoposti ad ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzato risulti superiore al **20%** dell'esistente, nonché nei casi di recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti. In tal caso l'attestato sarà relativo:
 - all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi siano serviti dallo stesso impianto termico;
 - all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico ad essi dedicato;
- c) tutti gli altri casi riportati dalla DGR 8/8745.

4. L'attestato di certificazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio. L'attestato di certificazione riferito a più unità immobiliari può essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d'uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Qualora l'attestato si riferisca alla certificazione

di più unità immobiliari il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all'originale, dello stesso. Qualora l'edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica per ciascuna unità.

5. Tale attestato è idoneo se redatto e asseverato da un soggetto certificatore, registrato nel catasto energetico e timbrato per accettazione dal Comune.

6. L'attestato ha un'idoneità massima di **10 anni** a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L'idoneità dell'attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, hanno modificato la loro prestazione energetica. Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che hanno mutato la destinazione d'uso.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all'art. 13, co. 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività produttive il 20/07/2004, l'attestato di certificazione energetica dovrà essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

8. Nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico dovrà essere obbligatoriamente acquisita, per qualsiasi classe di consumo riferita alla climatizzazione invernale o riscaldamento, la targa energetica qualora l'attestato di certificazione energetica si riferisca all'edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono. La targa energetica dovrà essere esposta in un luogo che garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità; la targa ha validità per il periodo di idoneità dell'attestato di certificazione energetica a cui si riferisce, secondo quanto previsto al precedente co. 4.

9. Il soggetto certificatore potrà richiedere, in corrispondenza dell'attestato di certificazione energetica, la targa energetica anche per altri edifici privati.

10. Per ottenere l'attestato di certificazione energetica, ed eventualmente la targa energetica, il proprietario dovrà presentare presso il Comune:

- a)** la relazione ex L 10/91 di cui all'allegato B della DGR 8/8745, sottoscritta da un progettista abilitato, in forma cartacea e digitale, unitamente alla richiesta di PdC o di denuncia di inizio attività;
- b)** comunicazione della nomina del soggetto certificatore prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre **30 giorni** dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
- c)** nel caso di varianti al titolo abilitativo che modifichino le prestazioni energetiche dell'edificio, la nuova relazione aggiornata;
- d)** l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica ed i suoi eventuali aggiornamenti, l'attestato di certificazione energetica, redatto e asseverato dal soggetto certificatore, e la ricevuta generata dal catasto energetico degli edifici della Regione Lombardia; in assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.

11. Il Comune, a seguito del deposito dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5 della LR 2/02/2007, n. 1, provvede a consegnare al proprietario dell'edificio una copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune.

B. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione invernale o il riscaldamento è definita dal valore dell'indice di prestazione energetica, EPh, espresso in:

- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.

2. La prestazione energetica del sistema edificio-impianto relativa alla climatizzazione estiva o il raffrescamento è definita dal valore dell'indice di prestazione termica, ETc, espresso in:

- chilowattora per metro quadrato di superficie utile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati (kWh/m² anno), per gli edifici appartenenti alla classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;
- chilowattora per metro cubo di volume lordo degli ambienti a temperatura controllata o climatizzato (kWh/m³ anno), per tutti gli altri edifici.

3. In funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio e in relazione alla sua destinazione d'uso, vengono definiti i valori limite associati a ciascuna delle otto classi di consumo, dalla A+ alla G, per la valutazione della prestazione energetica relativa alla climatizzazione invernale o al riscaldamento, secondo quanto indicato nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 di cui all'allegato A della Delibera di Giunta Regionale del 22/12/2008, n. VIII 8745. Analogamente per la valutazione della prestazione termica relativa alla climatizzazione estiva.

4. L'attestato di certificazione energetica riporterà anche i principali indici di prestazione energetica, quali:

- a) il fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
- b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e acqua calda sanitaria;
- c) contributi da fonti rinnovabili;
- d) efficienza media globale stagionale per gli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti combinati;
- e) fabbisogno energetico per l'illuminazione.

5. Nell'attestato di certificazione energetica sono inoltre riportate le specifiche relative all'impianto termico ed i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto.

C. VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI

1. I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.

3. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici, purché soddisfino i requisiti di cui al punto F2, co. 5, del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dalle NTA per gli ambiti di interesse storico-monumentale.

4. I Sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati all'edificio (muri ad accumulo, muri di trombe, muri collettori, captatori in copertura, ecc.) sono considerati volumi tecnici e, quindi, non computabili ai fini volumetrici.

D. ALLACCIAMENTO ALLE RETI IMPIANTISTICHE

1. Al fine della diffusione dell'impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il titolo abilitativo viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda, per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione, un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del RR 24/03/2006, n. 2.

E. OMBRE PORTATE

1. Negli interventi edilizi devono essere valutati, nel rispetto dell'altezza massima consentita, nonché delle distanze tra edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e dalle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale. Impedimenti tecnici nell'applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico progettista. Nelle nuove costruzioni i dispositivi di captazione dell'energia solare non devono risultare ostruiti dai fronti di altre costruzioni prospicienti.

F. NORME E REQUISITI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E AL RISPARMIO ENERGETICO

1. Secondo le disposizioni di cui alla DGR 8/8745, per risparmio energetico si intende la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione di una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo.

F.1 Norma, ambito d'applicazione, sanzioni

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché l'esercizio e la manutenzione degli impianti, sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e regionale.

F.2 Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Per limitare le emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, sul ciclo di vita degli impianti, da dimostrare da parte del progettista nella relazione tecnica ad allegare alla richiesta di titolo abilitativo.

2. Nella predisposizione degli impianti per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d'uso, vale il co. 1 del presente articolo.

3. La presente norma è raccomandata per tutti gli edifici dotati di impianto di riscaldamento; per gli edifici esistenti, il provvedimento si applica in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento o per interventi di ampliamento di ogni tipo su edifici con destinazione d'uso non residenziale; per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

4. A meno di documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di **45°** e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a sud-est, sud e sud-ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi meno utilizzati. Le aperture massime saranno collocate a sud, sud-ovest, mentre ad est saranno minori e a nord saranno ridotte al minimo indispensabile. È raccomandato nelle nuove costruzioni l'utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, diventa d'obbligo la sostituzione degli stessi che si dovranno adeguare ai valori di trasmittanza riportati nel co. 2 del punto F4 del presente articolo. Le facciate rivolte ad ovest potranno anche essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale.

5. Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è consentito prevedere la realizzazione di serre e/o sistemi per captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva secondo quanto indicato al punto C, co. 3, del presente articolo. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell'organismo edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- a) siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio (nuovo o esistente) valorizzandolo;
- b) dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio;
- c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore **> di 5 mm**;

- d) siano separate dall'ambiente retrostante da una parete priva di serramenti apribili che impedisca, di fatto, la loro trasformazione in un unico vano con il suddetto ambiente;
 - e) abbiano una profondità non superiore a **1,50 m** e siano dotate di un accesso, per i soli fini di manutenzione, dall'esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale);
 - f) i locali retrostanti abbiano comunque un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire una corretta ventilazione;
 - g) il fattore medio di luce diurna η_m , nell'ambiente retrostante alla serra applicata, quando si tratti di destinazione residenziale e specificamente di spazi di fruizione per attività principale, risulti comunque $\eta_m > 2$;
 - h) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
 - i) il progetto architettonico redatto da un professionista e corredato di tutti i calcoli e le indicazioni atte a comprovare il rispetto delle suddette condizioni, sia stato approvato dal Responsabile del Procedimento. Questo progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Per guadagno s'intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra. La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro della struttura di supporto.
6. È suggerito l'utilizzo di pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette dei locali da climatizzare.
7. Per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo (cinema, teatri, sale riunioni, edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, edifici ed impianti adibiti ad attività sportive, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) è raccomandata l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.
8. L'installazione dell'impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato; in generale tali impianti dovranno essere dimensionati per una copertura annua del fabbisogno energetico superiore al **50%**. Il dimensionamento della superficie captante potrà essere eseguito utilizzando appositi schemi di calcolo.
9. I pannelli solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l'installazione:
- a) gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale); i serbatoi di accumulo devono essere posizionati all'interno degli edifici;
 - b) nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento fra di essi, se disposti su più file.
10. Si consiglia di prevedere l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, allacciati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione di energia elettrica

F.3 Contenimento dei consumi energetici: contabilizzazione dei consumi di energia

1. Allo scopo di ridurre i consumi di combustibile, incentivando la gestione energetica autonoma, si raccomanda effettuare la contabilizzazione obbligatoria del calore utilizzato per riscaldamento invernale, così da garantire che la spesa energetica dell'immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.
2. La norma di cui al comma precedente è riferita a tutti gli edifici di nuova costruzione non utilizzanti sistemi autonomi; per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
- a) rifacimento della rete di distribuzione del calore;
 - b) interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia terziaria e commerciale.

F.4 Risparmio energetico nel periodo invernale ed estivo

1. Gli edifici vanno concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti.

2. Per quanto riguarda le prestazioni invernali ed estive dell'involucro vanno comunque rispettati tutti i valori limite della trasmittanza termica U definiti dalla DGR 8/8745.

3. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di sostituzione di generatori di calore valgono le disposizioni di cui alla DGR 8/8745.

F.5 Contenimento dei consumi idrici: contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo idrico si raccomanda di introdurre la contabilizzazione individuale del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento idropotabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

2. La raccomandazione di cui al punto precedente va applicata a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (parte III, sezione III, titolo I, art. 146 del D.Lgs 152/06 e s.m. e. i.).

F.6 Contenimento dei consumi idrici: installazione di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo idrico, si raccomanda l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche.

2. Il provvedimento di cui al precedente punto riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti si applica, limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Il requisito s'intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa:

- a) la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua;
- b) la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra **7 e 12 litri** e il secondo compreso tra **5 e 7 litri**.

F.7 Contenimento dei consumi idrici: alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie

1. Al fine della riduzione del consumo dell'acqua potabile, si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno o docce, opportunamente trattate per impedire:

- a) l'intasamento di cassette e tubature;
- b) la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione.

L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto dall'ufficio di igiene.

4. Il requisito è soddisfatto se, per le nuove costruzioni, i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero pari almeno al **70%** delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici. Di seguito sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità dell'acqua concordati con l'ASL) che le rendano atte agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze esterne; sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il WC) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione). Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad

almeno il **50%** delle acque grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle pareti esterne dell'organismo edilizio); si prevedono, per i terminali della rete duale esterna, idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).

5. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell'immobile e disponibile presso il custode o l'amministratore.

F.8 Contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si raccomanda, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a **50,00 mq**, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori ad 1,00 mc per ogni **30,00 mq** di superficie lorda complessiva degli stessi.

4. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

5. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

G. NORMATIVA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

1. La presente norma viene definita in attuazione dell'art. 3, co. 13, della Legge 249 del 31/07/1997 concernente "Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari per salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Per qualsiasi aspetto non contemplato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla legge sopra citata.

2. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.

3. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della Città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

4. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno dei balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'UTC – Edilizia Privata l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione per il paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei NAF ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.

5. È vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale e per edifici pubblici, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di valore storico o artistico nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica.

6. La presente norma non si applica per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, degli Enti Regionali, dei Servizi di Emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e

ricezione dei dati da parte degli Enti pubblici che, comunque, dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante.

7. Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere come dimensione massima **120,00 cm** di diametro.

8. Le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore con una dimensione non superiore al **10%** della superficie complessiva.

9. Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sicurezza degli impianti.

10. Nel caso di installazione già avvenuta di antenne paraboliche non conformi alle presenti disposizioni è prescritto l'adeguamento delle antenne entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

11. Tutti gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione ovvero quelli soggetti a ristrutturazione generale, dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante unica antenna collettiva. Alle presenti norme dovranno pertanto ispirarsi i progettisti in sede di progettazione di nuovi edifici o ristrutturazione/restauro degli stessi.

12. Le nuove installazioni di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari dovranno essere comunicate all'UTC – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, per integrazione della documentazione, ecc.;
- b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra, l'installazione dell'apparato si dovrà intendere accettata. L'UTC – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'UTC – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

H. REGOLAMENTO PER L'ISTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI E DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE

1. Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.

2. L'installazione di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica ad esclusione di apparecchiature di sicurezza (telecamere, sirene d'allarme, ecc.) deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

3. Sono vietate le installazioni di condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando i condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. I condizionatori ovvero le altre apparecchiature tecnologiche devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Quando non sia possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione per il paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei NAF ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.

4. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'UTC – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:

- a) sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.,
- b) imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
- c) vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'UTC – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'UTC – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

I. REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

- 1.** Le presenti norme si applicano sugli immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.
- 2.** L'installazione di pannelli solari, o fotovoltaici, e relative strutture tecnologiche connesse al funzionamento degli impianti deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
- 3.** I pannelli solari/fotovoltaici devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa situazione fosse tecnicamente impraticabile, a giudizio dell'UTC – Edilizia Privata, l'impianto dovrà collocarsi in modo tale da non renderlo visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto.
- 4.** Per quanto attiene ad ogni elemento tecnologico diverso dai pannelli solari/fotovoltaici e comunque connesso al funzionamento del sistema sono vietate le installazioni all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando tali elementi tecnologici siano visibili dal piano strada delle pubbliche vie. Le apparecchiature devono essere collocate possibilmente sul versante opposto alla pubblica via.
- 5.** Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti di cui ai precedenti punti **3** e **4** si dovranno valutare con gli Uffici competenti (Edilizia Privata) le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della Commissione per il paesaggio. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nei NAF ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.
- 6.** Gli impianti tecnologici, ed in particolare i pannelli, dovranno avere caratteristiche estetiche in grado di armonizzare al massimo l'intervento con il contesto in cui si inseriscono sia direttamente (ubicazione), sia indirettamente (interferenza percettiva con sistemi ambientali/insediativi rilevanti). Le soluzioni, esaminate dai competenti uffici a seconda dei luoghi, dovranno attingere dalla gamma delle tecnologie offerte dal mercato.
- 7.** Le nuove installazioni dovranno essere comunicate all'UTC – Edilizia Privata il quale, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà:
 - a)** sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.,
 - b)** imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;
 - c)** vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di **30 giorni** di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. L'UTC – Edilizia Privata potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'UTC – Edilizia Privata ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro **60 giorni** dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata.

8 L'installazione degli impianti di cui ai precedenti punti è vietata per gli edifici appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione (NAF) e classificati come:

A – Edifici nodali;

B – Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale;

È invece ammessa per gli edifici appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione (NAF) e classificati come "C – Edifici di significativo valore paesistico ambientale", a condizione che i suddetti impianti non siano visibili da strade e piazze pubbliche.

L. PROVVEDIMENTI D'INCENTIVAZIONE

Allo scopo di incentivare la qualità energetica degli edifici sono previste delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti alla data della domanda di concessione, così come definite dall'art. 12, lettera b) dell'Allegato Energetico di cui al Regolamento Edilizio comunale.